Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 204 DEL 27 LUGLIO 1983:

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1983.
Riparto delle residue disponibilità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 19 marzo 1981 per il ripiano dei debiti al 31 dicembre 1979 degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate.

(4091)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 204 DEL 27 LUGLIO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 21 marzo 1983 per il rimborso di speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 (Fondo dotazione ENEL); 2) Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 (Fondo dotazione EFIM); 3) Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 (Finanziamento piccole e medie imprese industriali); 4) Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 (Attuazione interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno); 5) Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 (Attività e disciplina dell'EGAM); 6) Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 (Ulteriore aumento del capitale GEPI); 7) Speciali certificati di credito 10% - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL); 8) Speciali certificati di credito 10% - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'EAGAT); 9) Speciali certificati di credito 10% - 1977/1987 (Interventi urgenti negli aeroporti); 10) Speciali certificati di credito 10% - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL); 11) Speciali certificati di credito 10% - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3458)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 21 marzo 1983 per il rimborso di speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988. Aumento del fondo di dotazione dell'ARTIGIANCASSA (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3459)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 10 marzo 1983 per il rimborso di speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 (Contributo speciale EGAM); 2) Speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 (Soppressione dell'EGAM); 3) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988 (Rilancio dell'economia); 4) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988 (Interventi straordinari nel Mezzogiorno); 5) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988 (Interventi urgenti negli aeroporti); 6) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988 (Soppressione dell'EGAM); 7) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988 (Rilancio dell'economia); 8) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988 (Fondo dotazione dell'EAGAT); 9) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988 (Ricostruzione zone terremotate nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto); 10) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988 (Apporto dello Stato al Fondo sociale). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3460)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 5 marzo 1983 per il rimborso di speciali certificati di credito 10% - 1978/1989 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1989 (Fondo speciale per la ricerca applicata); 2) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1989 (Provvedimenti per la finanza locale). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3461)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazione effettuata il 1° marzo 1983 per il rimborso di speciali certificati di credito 10% - 1978/1991 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro. — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella SECONDA estrazione; Parte II: Serie sorteggiata nell'anno precedente.

(3462)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 giugno 1983.

Elevazione da due a quattro anni del periodo entro il quale deve essere effettuata la prima revisione dei recipienti per trasporto di aria compressa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1978 che fissa la revisione biennale per i recipienti destinati al trasporto di aria compressa;

Ritenuto che, pur salvaguardando le condizioni di sicurezza, la prima revisione biennale dei recipienti in questione possa essere omessa, di talché le revisioni biennali abbiano inizio a partire dal quarto anno dalla costruzione;

Visto il parere espresso dalla commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi nella riunione dell'8 febbraio 1983 (verbale n. 405);

Decreta:

Articolo unico

La prima revisione dei recipienti di cui al decreto ministeriale 17 maggio 1978 è stabilita a quattro anni dalla data di costruzione.

Rimane invariato il periodo biennale delle successive revisioni.

Roma, addì 20 giugno 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(4253)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 maggio 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 31 gennaio 1983 dell'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, da utilizzare per contratti collettivi o quale complementare in contratti in forma ordinaria;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi o quale complementare in contratti in forma ordinaria, presentata dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa 3-u/FP, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, espresso in « parti » di uno speciale fondo interno di gestione di talune attività patrimoniali dell'I.N.A., pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza.

Roma, addì 28 maggio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4018)

DECRETO 24 giugno 1983.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal comune di Appignano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 3 dicembre 1964 con la quale il comune di Appignano (Macerata) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività elettriche a mezzo dei servizi comunali;

Vista la domanda in data 4 maggio 1983 con la quale il sindaco del comune predetto, in esecuzione della delibera consiliare n. 29 dell'11 marzo 1983, dichiara di rinunciare alla sopraindicata richiesta di concessione;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune di Appignano per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Appignano (Macerata).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4019)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° aprile 1983.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto interministeriale del 15 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1983 con il quale l'interesse di dilazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, è stato fissato nella misura del 25 % a partire dalla data del decreto medesimo;

Considerato che, in atto, il « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 19,50 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 24,50 % a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1983

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(4217)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 febbraio 1983.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo dei campionati mondiali di Biathlon.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di francobolli celebrativi dei campionati mondiali di Biathlon;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1585 del 1° febbraio 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo dei campionati mondiali di Biathlon, nel valore da L. 200.

Detto francobollo è stampato su carta fluorescente, non filigranata, in rotocalco: formato carta: mm 40 × 24; formato stampa: mm 36 × 20; dentellatura: 14; tiratura: cinque milioni di esemplari; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura un atleta impegnato in una delle specialità agonistiche del Biathlon e precisamente, nel tiro a segno su sci.

Sul francobollo è riportata la leggenda « CAMPIONATI MONDIALI DI BIATHLON » quindi « ITALIA » ed il valore « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1983

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1983
Registro n. 21 Poste, foglio n. 55

(4313)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1878/83 della commissione, dell'11 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1879/83 della commissione, dell'11 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1880/83 della commissione dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

Regolamento (CEE) n. 1881/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

Regolamento (CEE) n. 1882/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1883/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1884/83 della commissione, dell'11 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2755/80 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi degli acquisti d'intervento per il periodo dal 15 luglio al 15 dicembre 1983.

Regolamento (CEE) n. 1885/83 della commissione, dell'11 luglio 1983, che determina, per gli Stati membri, le perdite di reddito stimate nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1982-83.

Regolamento (CEE) n. 1886/83 della commissione, dell'11 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1354/83, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1887/83 della commissione, dell'11 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1485/83, recante l'autorizzazione di immagazzinare in un altro Stato membro burro acquistato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 685/69.

Regolamento (CEE) n. 1888/83 della commissione, dell'11 luglio 1983, che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 1889/83 della commissione, dell'11 luglio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1890/83 della commissione, dell'11 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1891/83 della commissione, dell'11 luglio 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1892/83 della commissione, dell'11 luglio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1893/83 della commissione, dell'11 luglio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 187 *del* 12 *luglio* 1983.

(178/C)

Regolamento (CEE) n. 1894/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1895/83 della commissione, dell'8 luglio 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 189 *del* 13 *luglio* 1983.

(179/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO AFFARI ESTERI

Entrata in vigore e testo della convenzione internazionale di assistenza amministrativa reciproca al fine di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni doganali, con annesso X concernente la lotta al contrabbando di stupefacenti e di sostanze psicotrope (Nairobi, 9 giugno 1977).

Il 18 maggio 1983, conformemente all'art. 15, par. 4, a Bruxelles, presso il Segretariato generale del Consiglio di cooperazione doganale, è stato depositato lo strumento di adesione alla convenzione internazionale di assistenza amministrativa reciproca al fine di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni doganali, con annesso X concernente l'assistenza in materia di lotta al contrabbando di stupefacenti e di sostanze psicotrope (Nairobi, 9 giugno 1977).

Conformemente all'art. 16, par. 2, la convenzione, con annesso X, il cui testo viene riprodotto di seguito al presente comunicato, entrerà in vigore per l'Italia il 18 agosto 1983.

Convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.

Préambule

Les PARTIES CONTRACTANTES à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,

Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, sociaux et fiscaux des Etats, ainsi qu'aux intérêts légitimes du commerce,

Considérant que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par la coopération entre les administrations douanières, qui constitue l'un des objectifs de la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière,

Sont convenues de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Article premier

Pour l'application de la présente Convention, on entend :

(a) par « législation douanière » : l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires appliquées par les administrations douanières en ce qui concerne l'importation, l'exportation ou le transit des marchandises;

(b) par « infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

(c) par « fraude douanière » : une infraction douanière par laquelle une personne trompe la douane et, par conséquent, élude en tout ou en partie, le paiement de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, l'application de mesures de prohibition ou de restriction prévues par la législation douanière, ou obtient un avantage quelconque en enfreignant cette législation;

(d) par « contrebande » : la fraude douanière consistant à passer clandestinement, par tout moyen, des marchandises à travers la frontière douanière;

(e) par « droits et taxes à l'importation ou à l'exportation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation de marchandises ou de l'exportation de marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

(f) par « personne » : aussi bien une personne physique qu'une personne morale.

à moins que le contexte n'en dispose autrement;

(g) par « Conseil » l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;

(h) par « Comité technique permanent » le Comité technique permanent du Conseil;

(ij) par « ratification » . la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.

CHAPITRE II

Champ d'application de la Convention

Article 2

1. Les Parties contractantes liées par une ou plusieurs annexes à la présente Convention conviennent que leurs administrations douanières se prêtent mutuellement assistance en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. L'administration douanière d'une Partie contractante peut demander l'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article au cours du déroulement d'une enquête ou dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative engagée par cette Partie contractante. Si l'administration douanière n'a pas l'initiative de la procédure, elle ne peut demander l'assistance mutuelle que dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure. De même, si une procédure est engagée dans le pays de l'administration requise, celle-ci accorde l'assistance demandée dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure.

3. L'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article ne vise ni les demandes d'arrestation, ni le recouvrement de droits, taxes, impositions, amendes ou de toute autre somme pour le compte d'une autre Partie Contractante.

Article 3

Lorsqu'une Partie contractante estime que l'assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels ou encore à porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées, elle peut refuser de l'accorder ou ne l'accorder que sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions ou exigences.

Article 4

Lorsque l'administration douanière d'une Partie contractante présente une demande d'assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la même demande lui était presentee par l'autre Partie contractante, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. La Partie contractante requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.

CHAPITRE III

Modalités générales d'assistance

Article 5

1. Les renseignements, les documents et autres éléments d'information communiques ou obtenus en application de la présente Convention :

(a) ne doivent être utilisés qu'aux fins de la présente Convention, y compris dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, et sous réserve des conditions que l'administration douanière qui les a fournis aurait stipulées;

(b) bénéficient dans le pays qui les reçoit des mêmes mesures de protection des informations confidentielles et du secret professionnel que celles qui sont en vigueur dans ce pays pour les renseignements, documents et autres éléments d'information de même nature qui auraient été obtenus sur son propre territoire.

2. Ces renseignements, documents et autres éléments d'information ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'administration douanière qui les a fournis et sous réserve des conditions qu'elle aurait stipulées, ainsi que des dispositions du paragraphe 1 (b) du présent article.

Article 6

1. Les communications entre Parties contractantes prévues par la présente Convention ont lieu directement entre administrations douanières. Les administrations douanières des Parties contractantes désignent les services ou fonctionnaires chargés d'assurer ces communications et informent le Secrétaire général du Conseil des noms et adresses de ces services ou fonctionnaires. Le Secrétaire général notifie ces renseignements aux autres Parties contractantes.

2. L'administration douanière de la Partie contractante requise prend, dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la demande d'assistance.

3. L'administration douanière de la Partie contractante requise répond aux demandes d'assistance dans les meilleurs délais.

Article 7

1. Les demandes d'assistance formulées au titre de la présente Convention sont normalement présentées par écrit; elles comportent les renseignements nécessaires et sont accompagnées des documents qui sont jugés utiles.

2. Les demandes écrites sont présentées dans une langue acceptable par les Parties contractantes en cause. Les documents qui les accompagnent sont traduits, le cas échéant, dans une langue acceptable par les Parties contractantes.

3. En tout état de cause, chaque Partie contractante accepte les demandes d'assistance et les documents d'accompagnement qui sont rédigés en français ou en anglais, ou sont accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.

4. Lorsqu'en raison de l'urgence notamment, les demandes d'assistance n'ont pas été présentées par écrit, la Partie contractante requise peut exiger une confirmation écrite.

Article 8

Les frais d'experts et de témoins résultant éventuellement de l'application de la présente Convention sont à la charge de la Partie contractante requérante. Les Parties contractantes renoncent à toute réclamation pour la restitution des autres frais résultant de l'application de la présente Convention.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 9

Le Conseil et les administrations douanières des Parties contractantes prennent des dispositions pour que les services chargés de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue de faciliter la réalisation des objectifs généraux de la présente Convention.

Article 10

Pour l'application de la présente Convention, l'annexe ou les annexes en vigueur à l'égard d'une Partie contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s'applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.

Article 11

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application d'une assistance mutuelle administrative plus étendue que certaines Parties contractantes s'accordent ou s'accorderaient.

CHAPITRE V

Rôle du Conseil et du Comité technique permanent

Article 12

1. Le Conseil veille, dans le cadre de la présente Convention, à la gestion et au développement de celle-ci.

2. A ces fins, le Comité technique permanent exerce, sous l'autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes :

(a) proposer au Conseil les projets d'amendements à la présente Convention qu'il estimera nécessaires;

(b) fournir des avis sur l'interprétation des dispositions de la Convention;

(c) assurer les liaisons utiles avec les autres organisations internationales intéressées et notamment avec les organes compétents des Nations Unies, l'Unesco et l'Organisation internationale de police criminelle/Interpol, en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi qu'en matière de lutte contre la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels;

(d) prendre toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des buts généraux de la Convention et notamment étudier des nouvelles méthodes et procédures destinées à faciliter la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières, organiser des réunions, etc.;

(e) accomplir les tâches que le Conseil pourrait lui assigner en ce qui concerne les dispositions de la Convention.

Article 13

Aux fins du vote, au sein du Conseil et du Comité technique permanent, chaque annexe est considérée comme constituant une convention distincte.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 14

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

Article 15

1. Tout Etat membre du Conseil peut devenir Partie contractante à la présente Convention :

(a) en la signant, sans réserve de ratification;

(b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou

(c) en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1978 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Chacun des Etats visés au paragraphe 1 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, l'annexe ou les annexes qu'il accepte, étant entendu qu'il doit accepter au moins une annexe. Il peut ultérieurement notifier au Secrétaire général du Conseil qu'il accepte une ou plusieurs autres annexes.

4. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.

5. Les unions douanières ou économiques peuvent également, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir Parties contractantes à la présente Convention en même temps que tous leurs Etats membres ou à n'importe quel moment après que tous leurs Etats membres sont devenus Parties contractantes à ladite Convention. Toutefois, ces unions n'ont pas le droit de vote.

Article 16

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 15 ci-dessus ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. A l'égard de toute Partie contractante qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

3. Toute annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que deux Etats ont accepté ladite annexe. A l'égard de toute Partie contractante qui accepte une annexe après que deux Etats l'ont acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante a notifié son acceptation. Toutefois, aucune annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une Partie contractante avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.

Article 17

1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'Etat intéressé.

2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire général du Conseil, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

Article 18

Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.

Article 19

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire général du Conseil.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.

5. Toute Partie contractante qui dénonce la Convention ou qui retire son acceptation d'une ou de plusieurs annexes reste liée par les dispositions de l'article 5 de la présente Convention, aussi longtemps qu'elle conserve des renseignements, documents ou autres éléments d'information obtenus en application de ladite Convention.

Article 20

1. Le Conseil peut recommander des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.

3. Toute proposition d'amendement communiquée conformément au paragraphe précédent entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de deux ans qui suit la date de la communication de la proposition d'amendement, à condition que pendant cette période aucune objection à ladite proposition d'amendement n'ait été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante.

4. Si une objection à la proposition d'amendement a été communiquee au Secrétaire general du Conseil par un Etat qui est Partie contractante avant l'expiration de la periode de deux ans visée au paragraphe 3 du présent article. l'amendement est réputé ne pas avoir éte eccepté et demeure sans effet.

Article 21

1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputée avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Toute Partie contractante qui accepte une annexe est réputée avoir accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au Secrétaire général du Conseil.

Article 22

Le Secrétaire général du Conseil notifie aux Parties contractantes a la presente Convention, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :

(a) les signatures, ratifications, adhésions et notifications visées a l'article 15 de la presente Convention;

(b) la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l'article 16;

(c) les notifications reçues conformément à l'article 17;

(d) les dénonciations reçues conformément à l'article 19;

(e) les amendements réputés acceptés conformément à l'article 20 ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

Article 23

Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Nairobi, le neuf juin mil neuf cent soixante-dix-sept, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 15 de la présente Convention.

ANNEXE X

Assistance en matière de lutte contre la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes

1. Les dispositions de la présente annexe ne mettent pas obstacle à l'application des mesures qui sont en vigueur, sur le plan national, en matière de coordination de l'action des autorités compétentes pour la lutte contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. Elles n'entravent pas non plus, mais complètent l'application des dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, par les Parties contractantes à ces Conventions qui ont également accepté la présente annexe.

2. Les dispositions de la présente annexe concernant la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes s'appliquent également dans les cas appropriés et dans la mesure où les administrations douanières sont compétentes à ce sujet, aux opérations financières liées à cette contrebande.

Echanges spontanés de renseignements

3. Les administrations douanières des Parties contractantes communiquent spontanément et dans les meilleurs délais aux autres administrations douanières susceptibles d'être directement intéressées, tout renseignement dont elles disposent au sujet :

(a) d'opérations dont il est constaté ou dont on soupçonne qu'elles constituent de la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes, ainsi que d'opérations paraissant de nature à donner naissance à une telle contrebande;

(b) des personnes se livrant ou, dans la mesure où la législation nationale le permet, des personnes soupçonnées de se livrer aux opérations visées au paragraphe (a) ci-dessus, ainsi que des véhicules, navires, aéronefs et autres moyens de transport utilisés ou soupçonnés d'être utilisés pour ces opérations;

(c) des nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes;

(d) de produits nouvellement mis au point ou nouvellement utilisés comme stupéfiants ou comme substances psychotropes et faisant l'objet d'une telle contrebande.

Assistance sur demande en matière de surveillance

4. Sur demande de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante exerce dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités, une surveillance spéciale pendant une période déterminée :

(a) sur les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de certaines personnes dont on a des raisons de croire qu'elles se livrent, professionnellement ou habituellement, à la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes dans le territoire de la Partie contractante requérante;

(b) sur les mouvements de stupéfiants ou de substances psychotropes signalés par l'administration douanière de la Partie contractante requérante comme faisant l'objet, à destination ou à partir du territoire de cette Partie contractante, d'un important trafic illicite;

(c) sur certains lieux ou sont constitués des dépôts de stupéfiants ou de substances psychotropes laissant supposer que ces dépôts seront utilisés pour alimenter un trafic illicite d'importation dans le territoire de la Partie contractante requérante;

(d) sur certains véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport dont on a des raisons de croire qu'ils sont utilisés pour la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes dans le territoire de la Partie contractante requérante,

et elle en communique les résultats à l'administration douanière de la Partie contractante requérante.

Enquêtes effectuées sur demande pour le compte d'une autre Partie contractante

5. A la demande de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administra-

tion douanière de l'autre Partie contractante, agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, procède à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes faisant l'objet de recherches dans le territoire de la Partie contractante requérante, recueille les déclarations des personnes recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des témoins ou des experts, et communique les résultats de l'enquête, ainsi que les documents ou autres éléments de preuve, à l'administration douanière de la Partie contractante requérante.

Intervention des agents des douanes d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie contractante

6. Lorsqu'une simple déposition écrite ne suffit pas et que l'administration douanière d'une Partie contractante le demande, l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise ses agents, dans la mesure des possibilités, à déposer devant les tribunaux siégeant dans le territoire de la Partie contractante requérante, en qualité de témoins ou d'experts, dans une affaire concernant la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes. La demande de comparution précise notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent devra déposer. L'administration douanière de la Partie contractante qui accepte la demande précise, le cas échéant, dans l'autorisation qu'elle délivre, les limites dans lesquelles ses agents devraient maintenir leurs dépositions.

7. A la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise, lorsqu'elle le juge approprié et dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités, des agents de l'administration requérante à être présents dans le territoire de la Partie contractante requise, à l'occasion de la recherche ou de la constatation de contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes intéressant la Partie contractante requérante.

8. Lorsque les deux Parties contractantes le jugent approprié, et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans leur territoire, des agents de l'administration douanière d'une Partie contractante participent, à la demande d'une autre Partie contractante, à des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière Partie contractante.

Centralisation des renseignements

9. Les administrations douanières des Parties contractantes communiquent au Secrétaire général du Conseil les renseignements prévus ci-après, dans la mesure où ces renseignements présentent un intérêt sur le plan international.

10. Le Secrétaire général du Conseil établit et tient à jour un fichier central des renseignements qui lui sont fournis par les Parties contractantes et exploite les données contenues dans ce fichier pour élaborer des résumés et des études portant sur des tendances nouvelles ou déjà bien établies en matière de contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes. Il procède périodiquement à un tri afin d'éliminer les renseignements qui, selon lui, sont devenus inutiles ou caducs.

11. Les administrations douanières des Parties contractantes fournissent au Secrétaire général du Conseil, sur sa demande et sous réserve des autres dispositions de la Convention et de la présente annexe, les renseignements complémentaires qui lui seraient éventuellement nécessaires pour élaborer les résumés et les études mentionnés au paragraphe 10 de la présente annexe.

12. Le Secrétaire général du Conseil communique aux services ou agents nommément désignés des administrations douanières des Parties contractantes les renseignements particuliers figurant dans le fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile, ainsi que les résumés et études visés au paragraphe 10 de la présente annexe.

13. Sauf indication contraire de la Partie contractante qui communique les renseignements, le Secrétaire général du Conseil communique également aux services ou aux agents nommément désignés des autres Etats membres du Conseil, aux organes compétents des Nations

Unies, à l'Organisation internationale de police criminelle/Interpol, ainsi qu'aux autres organisations internationales avec lesquelles des arrangements ont été pris à ce sujet, les renseignements concernant la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes figurant dans le fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile, ainsi que les résumés et études qu'il aurait faits en cette matière en application du paragraphe 10 de la présente annexe.

14. Le Secrétaire général du Conseil communique, sur demande, à une Partie contractante qui a accepté la présente annexe, tout autre renseignement dont il dispose dans le cadre de la centralisation des renseignements prévue par ladite annexe.

Première partie du fichier central : personnes

15. Les notifications effectuées au titre de la présente partie du fichier central ont pour objet de fournir les renseignements relatifs :

(a) aux personnes qui ont été condamnées à titre définitif pour contrebande; et

(b) éventuellement aux personnes soupçonnées de contrebande ou appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le territoire de la Partie contractante responsable de la notification, même si aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,

étant entendu que les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit adressent toutefois une communication reprenant le plus grand nombre possible d'éléments visés dans la présente partie du fichier central.

16. Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :

(a) Nom

(b) Prénoms

(c) Le cas échéant, nom de jeune fille

(d) Surnom ou pseudonyme

(e) Occupation

(f) Adresse (actuelle)

(g) Date et lieu de naissance

(h) Nationalité

(ij) Pays de résidence et pays où la personne a séjourné au cours des 12 derniers mois

(k) Nature et numéro des pièces d'identité, y compris dates et pays de délivrance

(l) Signalement
  (1) Sexe
  (2) Taille
  (3) Poids
  (4) Corpulence
  (5) Cheveux
  (6) Yeux
  (7) Teint
  (8) Signes particuliers

(m) Description succincte de l'infraction (indication, entre autres renseignements, de la nature, de la quantité et de l'origine des marchandises délictueuses, du fabricant, du chargeur et de l'expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée

(n) Nature et montant des peines ou de la sentence prononcées

(o) Autres observations, y compris les langues parlées par la personne en cause et, si l'administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles

(p) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence)

17. En règle générale, le Secrétaire général du Conseil diffuse les renseignements concernant cette première partie du fichier central, au moins au pays dont l'intéressé est ressortissant, à celui où il a sa résidence et à ceux où il a séjourné au cours des douze derniers mois.

Deuxième partie du fichier central : méthodes

18. Les notifications à effectuer au titre de la présente partie du fichier central ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux méthodes de contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris l'utilisation de moyens cachés, dans tous les cas présentant un intérêt particulier sur le plan international. Les Parties contractantes indiquent tous les cas d'utilisation de chaque méthode de contrebande connue ainsi que les méthodes nouvelles ou insolites et les moyens possibles de contrebande, de façon que l'on puisse déceler les tendances qui se manifestent dans ce domaine.

19. Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :

(a) Description des méthodes de contrebande. Si possible, fournir une description (marque, modèle, numéro d'immatriculation, etc.) du moyen de transport utilisé. Lorsqu'il y a lieu, fournir les renseignements figurant sur le certificat ou la plaque d'agrément des conteneurs ou des véhicules, dont les conditions techniques ont été approuvées aux termes d'une convention internationale, ainsi que des indications concernant toute manipulation frauduleuse des scellements, des boulons, du dispositif de scellement ou d'autres parties des conteneurs ou des véhicules

(b) Description, le cas échéant, de la cachette avec, si possible, une photographie ou un croquis

(c) Description des marchandises en cause

(d) Autres observations; indiquer notamment les circonstances dans lesquelles la contrebande a été décelée

(e) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).

Troisième partie du fichier central: navires utilisés pour la contrebande

20. Les notifications à effectuer au titre de la présente partie du fichier central ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux navires de tout type qui ont été utilisés pour la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes. Ne devraient être communiqués, en principe, que les renseignements relatifs à des affaires qui sont considérées comme présentant un intérêt sur le plan international.

21. Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure où ils sont disponibles et où la législation nationale permet de les communiquer, les suivants :

(a) Nom et bref signalement du navire (S.S., M.V., tonnage, silhouette, etc.)

(b) Nom et adresse de l'armateur ou de l'affréteur

(c) Pavillon

(d) Port d'immatriculation et, s'il est différent, port d'attache

(e) Nom et nationalité du capitaine (et, s'il y a lieu, des principaux officiers du navire)

(f) Nature de l'infraction, avec désignation des marchandises saisies

(g) Description, le cas échéant, de la cachette (avec, si possible, une photographie ou un croquis), ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été décelée

(h) Pays d'origine des marchandises saisies

(ij) Premier port de chargement

(k) Dernier port de destination

(l) Ports d'escale entre les ports visés en (ij) et (k)

(m) Autres observations (nombre de fois où le navire, la compagnie maritime, l'affréteur ou la personne exploitant le navire à tout autre titre ont déjà participé à des activités de contrebande, etc.)

(n) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence)

(4276)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Sagrado, con sede in Cesano Maderno (Milano), stabilimento in Sagrado (Gorizia), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Filati Industriali (già Filati Industriali S.p.a. Villacidro (Cagliari), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica di Colleferro, con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerochemie di Colleferro (Roma), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarig, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 ago-

sto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.T.A. Sasatex - Gruppo Tessile Arredamento, con sede in Monza e stabilimenti in Biassono (Milano) e Macherio frazione Canonica (Milano), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4462)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Determinazione di contributi ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaierie Ferrero S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Torino in 6.600 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.100 milioni di lire;

75.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 4.500 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaierie di Sovere di L. Michetti, ditta individuale, per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Sovere in 238,5 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 18 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 220,5 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaierie e Ferriere Pugliesi S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Giovinazzo (Bari):

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 3.690 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Predalva S.r.l. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Pian Camuno in:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 900 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore del Laminatoio Govine S.r.l. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Pisogne (Brescia) in:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 2.250 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Ferriera di Barghe S.p.a. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Barghe in:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 6.750 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Sidertronto S.p.a. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Centobuchi in:

45.000 lire per ogni tonnellata di prodotto finito, per un importo complessivo di 3.825 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaieria e Ferriera di Ceto S.p.a. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Ceto in 9.250 milioni di lire secondo la seguente articolazione:

50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 4.000 milioni di lire;

75.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 5.250 milioni di lire.

(4427)

Ammissione di programmi di imprese al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

1) Ausind S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica nel settore catalizzatori.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 6.448.750.000 (semiliardiquattrocentoquarantottomilionisettecentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1985.

2) Blaschim S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: applicazioni industriali di nuove sintesi di acidi aril-alcanoici.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 866.127.000 (ottocentosessantaseimilionicentoventisettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 17 settembre 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

3) Cavis S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi di elettrificazione dei veicoli e dei relativi servizi di bordo.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 471.972.000 (quattrocentosettantunomilioninoventosettantaduemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

4) Comind S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel progetto e nelle tecnologie di prodotto e di processo sulla componentistica plastica ed elastomerica per gli autoveicoli, specificatamente per: componenti elastomerici-dispositivi luminosi - componenti plastici.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 6.137.325.000 (seimiliardicentotrentasettemilionitrecentoventicinquemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1978.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

5) Dea S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppi progettativi ed ingegnerizzazione di robots industriali ad elevate prestazioni, dedicati allo assemblaggio ed alla misura.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 792.225.000 (settecentonovantaduemilioniduecentoventicinquemila) risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica del programma e dell'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983; *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 35% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1984.

6) Euroresine S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo del politetrafluoroetilene.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.286.935.000 (unmiliardoduecentottantaseimilioninovecentotrentacinquemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 22 settembre 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

7) Farmitalia-Carlo Erba strumentazioni S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica nel settore della strumentazione analitica.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.161.450.000 (unmiliardocentosessantunomilioniquattrocentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 luglio 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1985.

8) Iecis S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo microelettronica Iecis.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 550.098.000 (cinquecentocinquantamilioninovantottomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1984.

Condizione: prima della stipula del contratto di finanziamento, il capitale sociale dovrà essere aumentato di almeno 200 milioni di lire, mediante immissione di mezzi freschi.

9) Ilmac S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo nella lavorazione di alberi a gomito.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi pari a L. 781.200.000 (settecentottantunomilioniduecentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1984.

10) Italtel S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: programma Italtel di innovazione tecnologica.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al Nord e in parte al Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato: 32% dei costi ammessi, pari a L. 59.763.336.000 (cinquantanovemiliardisettecentosessantatremilionitrecentotrentaseimila) di cui L. 21.479.813.000 (ventunomiliardi quattrocentosettantanovemilioni ottocentotredicimila) da imputarsi alla quota Nord e L. 38.283.553.000 (trentottomiliardiduecentottantatremilionicinquecentocinquantatremila) da imputarsi alla quota Sud, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado di elevata innovazione tecnologica del programma, dall'applicazione del 70% delle agevolazioni concedi-

bili per la parte dei costi eccedenti il limite di L. 25 (venticinque) miliardi, nonché dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983; b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 35% dei costi ammessi, di cui il 58,7% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 giugno 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizione: impegno ad effettuare interventi sul capitale della società prima delle erogazioni, con riferimento alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1982, per importi pari alla differenza tra il costo del programma di innovazione ammesso all'intervento del Fondo e il finanziamento concesso. Tali interventi potranno effettuarsi anche in armonia con l'avanzamento del progetto.

11) Jors S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato di robot e Cad-Cam con programmazione diretta, capace di ispezionare tramite raggio-laser e di lavorare automaticamente superfici complesse nello spazio.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.137.510.000 (unmiliardocentotrentasettemilionicinquecentodiecimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° settembre 1985.

12) L.S.I. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Anadata - sviluppo di sistemi intelligenti per l'acquisizione, l'elaborazione, lo stoccaggio e l'utilizzazione di dati meteoclimatologici.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 353.587.000 (trecentocinquantatremilionicinquecentottantasettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 luglio 1984.

13) Officine Alfieri Maserati S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni tecnologiche nei modelli di autovettura con l'obiettivo di ridurre i consumi e migliorare la sicurezza ed il comfort.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 5.737.050.000 (cinquemiliardisettecentotrentasettemilionicinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre al periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 novembre 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

14) Mondial Piston S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni tecnologiche per la produzione di pistoni ed elementi ad essi coniugati per le future generazioni di motori.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 30% dei costi ammessi, pari a L. 2.760.000.000 (duemiliardisettecentosessantamilioni), risultante dal livello di intervento corrispondente al medio grado di innovazione tecnologica del programma e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983; b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 30% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1985.

Condizione: si raccomanda il consolidamento delle passività a breve, prima della stipula del contratto di finanziamento, contraendo un prestito a medio-lungo termine per almeno 2 miliardi di lire.

15) Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti e nuovi processi produttivi nelle aree dell'informatica distribuita, dell'automazione dell'ufficio, della telematica e dell'automazione industriale.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al Nord e in parte al Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 25,8% dei costi ammessi, pari a L. 83.768.731.000 (ottantatremiliardisettecentosessantottomilionisettecentotrentunomila) di cui L. 78.316.745.000 (settantottomiliardi trecentosedicimilioni settecentoquarantacinquemila) da imputarsi alla quota Nord e L. 5.451.986.000 (cinquemiliardi quattrocentocinquantunomilioni novecentottantaseimila) da imputarsi alla quota Sud, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado di elevata innovazione tecnologica del programma, dall'applicazione del 70% delle agevolazioni concedibili per la parte dei costi eccedenti il limite di lire 25 miliardi, nonché dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983; b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 35% dei costi ammessi, di cui il 4,8% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

16) Sasib S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche finalizzate sia a nuovi prodotti e al miglioramento

dei prodotti già esistenti, che ai processi produttivi nel settore dei sistemi per l'automazione industriale della lavorazione del tabacco.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 4.560.750.000 (quattromiliardicinquecentosessantamilionisettecentocinquantamila); *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

17) Slim S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: l'innovazione del processo nella lavorazione di attacchi attrezzi trattori, distanziali, aste di comando cambio.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi pari a L. 999.585.000 (*novecentonovantanovemilionicinquecentottantacinquemila*).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

18) Zambon chimica S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: valorizzazione della L-Treo-Tio-Camina conversione in Tiamfenicolo e/o suo impegno come agente risolvente.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.185.425.000 (duemiliardicentottantacinquemilioniquattrocentoventicinquemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 28 febbraio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1988.

(4429)

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonché dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Cartiere Paolo Pigna S.p.a. di Alzano Lombardo (Bergamo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale della società Sangallo *S.p.a. di Civitacastellana (Viterbo)*.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese indicate di seguito:

A.F.L. Falck S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Dongo, giugno 1982-settembre 1982;

Albari S.p.a. di Bari, gennaio 1983-gennaio 1984;

Alfa Romeo auto S.p.a., con sede in Napoli e stabilimenti di Arese (Milano), Portello (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli), dicembre 1982-dicembre 1983;

Ausatex S.p.a. di S. Giorgio di Nogaro, novembre 1982-novembre 1983;

Calzaturificio De Pietri Vainer S.p.a., con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimenti di Sassoferrato, S. Severino Marche (Macerata), Cagli (Pesaro) e Gubbio (Perugia), giugno 1982-giugno 1983;

Camerano & C. S.p.a. di Grugliasco (Torino), gennaio 1983-gennaio 1984;

Ceramica del Vomano S.p.a. di Notaresco (Teramo), gennaio *1983*-gennaio *1984*;

Cimmy S.p.a., con sede in Avellino e stabilimento di Casoria (Napoli), novembre 1982-novembre 1983;

C.M.P. S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Cene (Bergamo), agosto 1982-agosto 1983;

DEO S.r.l. di Napoli, agosto 1982-agosto 1983;

EKO S.p.a. di Recanati (Macerata), settembre 1982-settembre 1983;

Fa.Ta.R. di Ragni Laurino & F.lli S.n.c. di Recanati (Macerata), gennaio 1983-gennaio 1984;

Folonari A.C.V. S.p.a., con sede in Persico Dosimo (Cremona) e stabilimento di Scafati (Salerno), febbraio 1983-febbraio 1984,

Hydropress S.p.a. di Barra (Napoli), maggio *1983*-maggio 1984;

La Doria di Diodato Ferraioli S.p.a di Angri (Salerno), marzo 1983-marzo 1984;

Lamprom S.p.a., con sede e stabilimento in Codroipo (Udine) e ufficio di Milano, gennaio 1983-gennaio 1984;

Maglificio Ennebi di Barletta (Bari), maggio 1982-maggio 1983;

Paidosan S.p.a. di Corciano (Perugia), fino al 21 dicembre 1981;

*Pierre George S.r.l. di Oricola (L'Aquila), gennaio 1983-gen*naio 1984;

Romano Luigi S.n.c. di Cercola (Napoli), giugno 1982-giugno 1983;

Slai Cord S.p.a., con sede e stabilimento in Carillia di Altavilla (Salerno), novembre 1982-novembre 1983;

Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Laveno Lago (Varese), marzo 1983-marzo 1984;

Società italiana per l'amianto S.p.a. di Grugliasco (Torino), settembre 1982-settembre 1983;

Stern S.a.s. di Cologne (Brescia), marzo 1983-marzo 1984;

Unicar sud S.p.a. di Anagni (Frosinone), marzo 1982-marzo 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese di seguito elencate:

Farmacotone S.p.a., con sede in Bollate (Milano) e stabilimento in Bollate e Sovico (Milano), dicembre 1982- dicembre 1983;

Fiore S.p.a., già Officine Fiore S.p.a., con sede e stabilimento in Ercolano (Napoli), febbraio 1982-febbraio 1983;

Fiore S.p.a., già Officine Fiore S.p.a., con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta), febbraio 1983-febbraio 1984;

Leggiuno S.p.a. di Leggiuno (Varese), febbraio 1983-febbraio 1984;

Officine Dansi S.p.a. di Varese, marzo 1983-marzo 1984;

Pietro Pastorino S.p.a., con sede e stabilimento in Cocquio Travisago (Varese), gennaio 1983-gennaio 1984;

Vernante Pennitalia S.p.a. di Cuneo, gennaio 1983-gennaio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società indicate di seguito:

Ausatex S.p.a., con sede e stabilimento in S. Giorgio di Nogaro (Udine);

Breda fucine meridionali S.p.a., con sede e stabilimento in Bari;

Dolciaria valdostana S.r.l. di Arnad (Aosta);

Fonderie Bruno Rizzi S.p.a., con sede e stabilimento in Rovereto (Trento);

Gasparucci Italo, con sede in Sant'Ippolito (Pesaro) e stabilimento di Ghilardino;

Ital Record S.p.a. di Frosinone;

Linificio e canapificio nazionale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Frattamaggiore (Napoli);

Ligure emiliana S.p.a. di Parma;

Mariella S.p.a. di Meldola (Forlì);

Nuova Pansac S.r.l., con sede in Milano e stabilimenti di Mira (Venezia), Ravenna e Zingonia (Bergamo);

Rotocalco Caprotti e C. S.a.s. di Torino;

Rotostar S.p.a. di Ceprano (Frosinone);

Super box plastica S.p.a. di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia);

Uranio S.p.a., con sede in Verona e stabilimenti di Verona e Veronella (Verona).

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate di seguito:

A.V.E. - Anonima Veritas Editrice S.p.a. di Roma;

Buratti Marino S.p.a. di Somma Lombardo (Varese);

Calzaturificio Spartacus S.r.l. di Vigevano (Pavia);

Cartiere Marano S.p.a., con sede sociale in Bisignano (Cosenza) e stabilimenti in Mongrassano Scalo (Cosenza) e Cosenza;

Cartotecnica meridionale S.p.a. di Napoli;

Casual sport S.r.l., con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia);

C.M.R. - Costruzioni meccaniche Rho S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano);

Concord meccanica Re-Gi S.p.a., con sede e stabilimento in Cassinetta di Biandronno (Varese);

Ebos S.n.c. di Selvazzano Dentro (Padova);

Effe Sr.l. di Monselice (Padova);

Fonderie di Salerno S.p.a., con sede e stabilimento in Pellezzano (Salerno);

F.lli Pagnoni S.p.a., con sede e stabilimento in Monza (Milano);

Gestione fonderia ghisa Ing. G. Breda S.n.c., con sede e stabilimento a Cadoneghe (Padova);

I.T.S. - Industria termomeccanica Schio S.r.l. di Schio (Vicenza);

Magis 81 S.r.l. di Ariccia (Roma);

Masoneilan S.p.a. di Casavatore (Napoli);

Michelin italiana S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Fossano (Cuneo);

Pantalonificio Icopant's S.a.s., con sede e stabilimento in Sirolo (Ancona);

Quid legno S.r.l., con sede e stabilimento in Monteporzio (Pesaro);

Rosso officine di Rosso Giusto, con sede e stabilimento in Morozzo (Cuneo);

Sider calce S.p.a., con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e stabilimenti di Campiglia Marittima e Terni;

G. Trione & C. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Cuorgné (Torino);

Unioncavi S.p.a., con sede e stabilimento in Frosinone;

Vikitalia S.p.a., con sede e stabilimento in Castel del Piano (Grosseto) e ufficio vendite in Torino.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale la società Edil sud S.r.l. di Pisticci Scalo (Matera), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di ristrutturazione aziendale l'impresa Nuova Omap italiana S.r.l., con sede legale in Telve Valsugana (Trento), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti imprese:

Empis S.r.l., con sede in Milano e uffici e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), 30 agosto 1982;

Finiture grafiche S.r.l. di Roma, 1° gennaio 1983;

Iplatex S.n.c. di Ottaviano (Napoli), 15 novembre 1982.

(4428)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riparto di somme per l'esercizio 1983 (parte in conto capitale) da destinare alle esigenze di rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie. (Deliberazione 5 maggio 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito in Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, relativa al bilancio di previsione 1983 che prevede per il Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, uno stanziamento di 750 miliardi di lire per l'esercizio 1983;

Attesa la necessità che siano immediatamente attribuite sul predetto stanziamento 1983 le somme relative alle esigenze di rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 28 aprile 1983;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 2 maggio 1983:

Delibera:

Sullo stanziamento 1983 del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, è attribuita, in via provvisoria, la somma di lire 200 miliardi da destinare alle esigenze di rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie; detta somma viene ripartita tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella.

Roma, addì 5 maggio 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
BODRATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE
(parte in conto capitale)

RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELLE STRUTTURE SANITARIE

Anno 1983

Regione	(In migliaia di lire)
Piemonte	16.168.500
Valle d'Aosta	274.000
Lombardia	29.056.500
Provincia autonoma Bolzano	1.414.500
Provincia autonoma Trento	1.982.500
Veneto	21.894.000
Friuli-Venezia Giulia	6.314.500
Liguria	8.002.000
Emilia-Romagna	14.883.500
Toscana	14.833.500
Umbria	3.041.500
Marche	7.040.500
Lazio .	15.260.000
Abruzzo	4.739.000
Molise	786.000
Campania .	13.973.000
Puglia	13.546.500
Basilicata .	1.553.500
Calabria	5.124.500
Sicilia	14.790.000
Sardegna	4.791.000
Totale .	200.000.000

(4410)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Albenga, S. Biagio di Callalta, Solignano, Trevi, Caulonia, Dormelletto, S. Giustina in Colle e Marano Valpolicella.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 291, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in sponda destra del torrente Neva in comune di Albenga, località Massaretti segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11 mappali 215, 216 e 217, al foglio n. 4 mappale 475 ed al foglio n. 5 mappali 333, 96 e 334 di complessivi mq 171.273 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 13 giugno 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Savona, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 maggio 1983, n. 182, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno con insistente manufatto in comune di S. Biagio di Callalta segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27 mappali 280, 281, 282, 283, 284 di mq 120 ed indicato con velatura in giallo nell'estratto di mappa rilasciato il 22 marzo 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 27 maggio 1983, n. 633, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del torrente Taro in comune di Rubbiano di Solignano segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappali 366, 367, 368, 370, 371, 372 di complessivi Ha 3.04.10 ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 novembre 1982 in scala: 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 27 maggio 1983, n. 902, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo fosso S. Angelo in località Cannaiola in comune di Trevi segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 33 mappali 334 e 335 di mq 45 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:2000 autenticato il 30 aprile 1982 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 27 maggio 1983, n. 904, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo torrente Allaro segnato nel catasto del comune di Caulonia al foglio n. 112 mappale 60 ½ di mq 13.200 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 gennaio 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 giugno 1983, n. 975, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Dormelletto segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappale 473 (parte) di mq 724 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 aprile 1981 in scala 1:1500 dall'ufficio tecnico erariale di Novara che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 giugno 1983, n. 977, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo fiume Tergola con porzione di fabbricato sopra insistente in comune di S. Giustina in Colle (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 21 mappale 140 ½ di mq 170 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 febbraio 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 giugno 1983, n. 978, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex condotto « Presa di Fumane », in località due Molini del comune di Marano di Valpolicella, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 allibrato alla partita speciale 12 acque di mq 342 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 30 settembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, che fa parte integrante del citato decreto.

(4432)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreti ministeriali 30 aprile 1983 è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Nome del prodotto	Ditta	Numero di registrazione
1) Bluish collirio . . .	Francia farmaceutici Società a r.l., Milano, via dei Pestagalli, codice fiscale 00798630158	9243
2) Alginate ultraplast cerotto	Felice Mastrodonato, Roma, via Aurelia, 424	7409
3) Ekuba gocce	Difme S.p.a., Grugliasco (Torino), via Sabaudia, 44, codice fiscale 0048190013	8066
4) Asensil spray	Lab. farmacologico milanese, Caronno Pertusella (Varese)	7025
5) Comet cinque ovuli .	Comet S.a.s., Torino, via Bernardino Luini, 168, codice fiscale 00509710018	8315
6) Fillide ovuli	Cifa farm. S.p.a., Torino, corso Venezia, 10, codice fiscale 00527280010	9407
7) Comet quattro gel vaginale	Comet S.a.s., Torino, via Bernardino, 168, codice fiscale 00509710018	8091

(4027)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 22 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1531,550	1531,550	—	1531,550	—	—	1531,450	1531,550	1531,550	—
Marco germanico	591,830	591,830	—	591,830	—	—	591,700	591,830	591,830	—
Franco francese	196,610	196,610	—	196,610	—	—	196,580	196,610	196,610	—
Fiorino olandese	528,900	528,900	—	528,900	—	—	529,050	528,900	528,900	—
Franco belga	29,569	29,569	—	29,569	—	—	29,560	29,569	29,569	—
Lira sterlina	2332,500	2332,500	—	2332,500	—	—	2333,800	2332,500	2332,500	—
Lira irlandese	1869 —	1869 —	—	1869 —	—	—	1870 —	1869 —	1869 —	—
Corona danese	164,270	164,270	—	164,270	—	—	164,280	164,270	164,270	—
E.C.U.	1345,020	1345,020	—	1345,020	—	—	1345,020	1345,020	1345,020	—
Dollaro canadese	1241 —	1241 —	—	1241 —	—	—	1241,100	1241 —	1241 —	—
Yen giapponese	6,377	6,377	—	6,377	—	—	63,81	6,377	6,377	—
Franco svizzero	728,580	728,580	—	728,580	—	—	728,100	728,580	728,580	—
Scellino austriaco	84,209	84,209	—	84,209	—	—	84,232	84,209	84,209	—
Corona norvegese	209,030	209,030	—	209,030	—	—	209 —	209,030	209,030	—
Corona svedese	199,130	199,130	—	199,130	—	—	199,220	199,130	199,130	—
FIM	274,200	274,200	—	274,200	—	—	273 —	274,200	274,200	—
Escudo portoghese	12,870	12,870	—	12,870	—	—	12,600	12,870	12,870	—
Peseta spagnola	10,352	10,352	—	10,352	—	—	10,352	10,352	10,352	—

Media dei titoli del 22 luglio 1983

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	43,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	90,200
» 6% » » 1970-85	85,825
» 6% » » 1971-86	82,900
» 6% » » 1972-87	79,800
» 9% » » 1975-90	76,650
» 9% » » 1976-91	75,475
» 10% » » 1977-92	77,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	72,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,850
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91 —
» » » 1-4-1981/86 16%	96 —
» » » 1-6-1981/86 16%	96 —
» » » 1-8-1982/84 19%	100,650
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,075
» » » » 1- 9-1981/83	100,100
» » » » 1-10-1981/83	100,275
» » » » 1-11-1981/83	100,350
» » » » 1-12-1981/83	100,600
» » » » 1- 3-1981/84	100,100
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100,050
» » » » 1- 1-1982/84	100,350
» » » » 1- 3-1982/84	99,9750
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind.1- 6-1982/84	100,050
» » » » 1- 7-1982/84	99,900
» » » » 1- 8-1982/84	99,775
» » » » 1- 9-1982/84	99,800
» » » » 1-10-1982/84	99,700
» » » » 1-11-1982/84	99,800
» » » » 1-12-1982/84	99,700
» » » » 1- 1-1982/86	100,150
» » » » 1- 3-1982/86	99,850
» » » » 1- 5-1982/86	100,050
» » » » 1- 6-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1982/86	99,975
» » » » 1- 8-1982/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	99,850
» » » » 1-11-1982/86	100,050
» » » » 1-12-1982/86	99,850
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983	99 —
» » » 12% 1- 1-1984	98,200
» » » 12% 1- 4-1984	96,450
» » » 18% 1- 4-1984	100,350
» » » 12% 1-10-1984	94,100
» » Nov. 12% 1-10-1987	84,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,800
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1531,500
Marco germanico	591,765
Franco francese	196,595
Fiorino olandese	528,975
Franco belga	29,564
Lira sterlina	2333,150
Lira irlandese	1869,500
Corona danese	164,275
E.C.U.	1345,020
Dollaro canadese	1241,050
Yen giapponese	6,379
Franco svizzero	728,340
Scellino austriaco	84,220
Corona norvegese	209,015
Corona svedese	199,175
FIM	273,600
Escudo portoghese	12,735
Peseta spagnola	10,352

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Centro di lavoro protetto per invalidi civili legatori a r.l. », in Aosta.

Con provvedimento 10 giugno 1983, n. 3522, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore, della società cooperativa « Centro di lavoro protetto per invalidi civili legatori a r.l. », in Aosta, costituita in data 5 ottobre 1972 a rogito notaio Guido Marcoz.

(4327)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti la classificazione e declassificazione di strade comunali e provinciali

La giunta regionale con deliberazione 18 maggio 1983, n. 28307, ha deliberato di classificare a strada provinciale n. 236 « Gaggiano-Cisliano », in provincia di Milano, la nuova arteria, come di seguito individuata, e di declassificare il vecchio tracciato a strada comunale.

I tratti di strada provinciale da declassificare a comunali sono così individuati.

In comune di Gaggiano:

dal caposaldo iniziale (km 0 + 000) in corrispondenza dell'innesto con la strada statale n. 494 « Vigevanese » al confine territoriale col comune di Cisliano (km 2 + 322), per una lunghezza complessiva di km 2 + 322;

In comune di Cisliano:

dal confine territoriale col comune di Gaggiano (km 2 + 322) all'incrocio con la ex strada provinciale n. 114 in corrispondenza del cimitero di Cisliano (km 5 + 228), per una lunghezza complessiva di km 2 + 906.

Il tronco da declassificare risulta di lunghezza complessiva di km 5 + 228 e corrisponde all'intera unità originaria classificata con decreto ministeriale 14 maggio 1964, n. 2106.

La nuova arteria da classificare a strada provinciale n. 236 « Gaggiano-Cisliano » ha lunghezza di km 4 + 989 e i nuovi capisaldi della strada sono così individuati:

caposaldo iniziale: all'incrocio con la strada provinciale n. 43 « Milano-Gaggiano » alla progressiva km 7 + 650;

caposaldo finale: all'incrocio con la strada provinciale n. 114 « Baggio-Castelletto » alla progressiva km 5 + 600.

Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 18 maggio 1983, n. 28308, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tronco iniziale della strada provinciale n. 83 « di Persico » ricadente in comune di Cremona compreso tra la progressiva km 0 + 414 e la progressiva km 2 + 630, col conseguente spostamento del caposaldo iniziale dalla progressiva km 0 + 414 alla progressiva km 2 + 630 in corrispondenza del confine territoriale dei comuni di Cremona e di Persico.

Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 18 maggio 1983, n. 28309, ha deliberato di declassificare a strade comunali i tronchi della strada provinciale n. 199 « Baranzate-Sesto San Giovanni e diramazione per Milano » correnti negli abitati dei comuni di Bollate e di Novate Milanese (Milano), così come di seguito indicato, con la conseguente variazione del caposaldo iniziale e della lunghezza complessiva.

I tronchi da declassificare sono così individuati:

a) *In comune di Bollate*:

dall'incrocio con la strada statale n. 233 « Varesina » (prog. km 0 + 000) al confine territoriale con il comune di Novate Milanese (prog. km 1 + 243);

b) *In comune di Novate Milanese*:

dal confine territoriale con il comune di Bollate (prog. km 1 + 243) al confine territoriale con il comune di Cormano (prog. km 3 + 836);

dall'innesto della diramazione in corrispondenza di piazza della Chiesa (prog. km 0 + 000 diram.) al confine territoriale con il comune di Milano (prog. km 1 + 525 diram.).

Tale declassificazione comporta la variazione del caposaldo iniziale dalla progressiva km 0 + 000 alla progressiva km 3 + 836 e la riduzione della strada provinciale da km 8 + 975 a km 3 + 614.

Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(4082)

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Chignolo d'Isola, Collebeato, Consiglio di Rumo, Domaso, Trivolzio e Rogolo.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 7 giugno 1983, n. 29105: comune di Chignolo d'Isola (Bergamo) (piano adottato con deliberazioni consiliari 19 dicembre 1979, n. 12 e 7 settembre 1982, n. 42 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 18 marzo 1981, n. 9);

deliberazione 7 giugno 1983, n. 29107: comune di Collebeato (Brescia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 30 luglio 1980, n. 51 e 29 dicembre 1980, n. 98 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 giugno 1981, n. 23);

deliberazione 24 maggio 1983, n. 28763: comune di Consiglio di Rumo (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 24 ottobre 1980, n. 35 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 marzo 1981, n. 31);

deliberazione 24 maggio 1983, n. 28764: comune di Domaso (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 9 luglio 1979, n. 12 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 ottobre 1980, n. 84);

deliberazione 24 maggio 1983, n. 28765: comune di Trivolzio (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 5 maggio 1982, n. 28 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 5 agosto 1982, n. 34);

deliberazione 7 giugno 1983, n. 29106: comune di Rogolo (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 24 aprile 1981, n. 26 e al quale sono state presentate osservazioni come de deliberazione consiliare 23 luglio 1981, n. 28).

(4433)

Variante al piano regolatore generale del comune di Gargnano

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 maggio 1983, n. 1205/URB, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune di Gargnano (Brescia).

Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4434)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

ıcorso per ıl reclutamento di cinquecentotrentasei allievi ıfficiali di complemento dell'Aeronautica mılitare dei uoli C.S.A., AArs, GArat e CCra.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314: Norme sul lutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica mi-.re e successıve modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, la legge 27 giugno 1942, 924 e la legge 26 novembre 1969, n. 938: Disciplina dei corsi evı ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954: rme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le rıere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: Riordinamento del ·po del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: Norme sulla documenıone ammınıstrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione firme;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70 e conseguenti provvedinti di esecuzione: Titoli di studio validi per l'ammissione ai ·sı allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica .itare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574: Unificazione e riordinento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ıcıali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi per allievi ufficiali per la nona a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero posti a fianco di ciascuno segnati:

Per laureati:

Corpo sanitario aeronautico	posti	40

Per diplomati:

Arma aeronautica - ruolo servizi	»	390
Corpo del genio aeronautico - ruolo a. tecnici	»	81
Corpo di commissariato - ruolo amministrazione	»	25

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ›lo assistenti tecnici sono suddivisi come segue:

specıalità aeronautici	posti	15
specıalità edili	»	18
specıalità elettronici	»	15
specıalità elettricisti	»	5
specıalità motorizzazione	»	10
specıalità armamento	»	10
specıalità assistenti di laboratorio .	»	3
specıalità geofisici .	»	5

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del preıto Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, non tessero essere rıcoperti per mancanza di concorrenti ricoscıuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i sti medesimi alle altre specialità, in aumento dei posti per ;e messı a concorso, a suo gıudizio discrezionale ed a seconda lle esigenze di servizio.

Gli ufficiali di complemento potranno partecipare, prima del ngedamento, al concorso per l'ammissione alla ferma di anni e di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, bandito dall'Aeroutica militare per le esigenze della Forza armata.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

c) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del presente decreto e non superato il ventottesimo. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, se dispensati dal presentarsi alle Armi perché già residenti all'estero;

d) siano in possesso dell'idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, dell'idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso; nonché dell'idoneità generica al volo ed abbiano una statura non inferiore a mt 1,64; in particolare i concorrenti per il ruolo servizi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

non meno di 8/10 di visus in ciascun occhio, raggiungibile anche con correzione di lenti purché il visus naturale non sia inferiore a 4/10 in ciascun occhio;

i vizi di refrazione, anche in un solo occhio, non dovranno superare nell'asse più ametrope le 2 diottrie, con un limite di 1,5 diottrie quale differenza fra i due assi principali;

senso cromatico normale;

equilibrio muscolare e senso stereoscopico normali;

campo visivo normale;

e) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi di leva e non siano stati riformati alla visita medica di leva;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, non siano stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

g) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo sanitario aeronautico:
laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono, inoltre, essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora, al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

2) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico e per geometri, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508.

3) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità motorizzazione;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materia plastica, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici.

4) per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:

diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero della difesa.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 3.000 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate e le eventuali pendenze penali per delitti non colposi;

di non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psico-fisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza e di non essere stati riformati alla visita medica di leva;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno, altresì, dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendono partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, Arma, ruolo e specialità.

I candidati dovranno dichiarare di impegnarsi ad accettare qualunque destinazione verrà loro assegnata dall'Amministrazione per le esigenze della Forza armata.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare, o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) il titolo di studio di cui alla lettera *g*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le attuali norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o in sede di esame per il conseguimento del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno allegare altresì certificato di abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso.

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti.

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

4) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva per non aver subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) scheda statistica debitamente compilata come da modello allegato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per gli altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Nel caso di omessa o erronea indicazione del ruolo e specialità e nel caso che vengano indicati più ruoli e specialità nella domanda di partecipazione, i candidati saranno assegnati d'ufficio dal Ministero al Corpo del genio aeronautico o di commissariato, ruolo e specialità per il quale posseggono il titolo di studio specifico, o all'Arma aeronautica ruolo servizi nel caso che il titolo di studio posseduto non rientri tra quelli specificamente previsti per un Corpo, ruolo e specialità.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per Arma, ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psico-attitudinale.

Tali graduatorie condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno, pertanto, formate come segue:

1) per il corso del Corpo sanitario aeronautico:

a) al grado di idoneità psico-fisica ed attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali. I competenti organi dell'Aeronautica militare esprimeranno un punteggio per gli idonei alla visita medica da 1 a 20 punti e per le prove di selezione da 2 a 40 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 19,80 punti per la laurea conseguita con 66/110 e 59,40 punti per la laurea conseguita con 110/110. Detto punteggio risulterà dalla votazione di laurea moltiplicata per i seguenti coefficienti:

da 66/110 a 80/110	0,30
da 81/110 a 90/110	0,36
da 91/110 a 100/110	0,42
da 101/110 a 110/110	0,54

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 4 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione;

3) 2 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

4) 2 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) fino ad un massimo di 2 punti complessivi in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

2) per i corsi per diplomati:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al grado di idoneità psico-fisica ed attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali. I competenti organi dell'Aeronautica militare esprimeranno un punteggio per gli idonei alla visita medica da 1 a 20 punti e per le prove di selezione da 2 a 40 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio basato sulla media delle votazioni e compreso tra 18 punti (per la votazione minima) e 30 punti (per la votazione massima);

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 0,10 punti ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole suddette;

3) 1 punto ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508; detto punteggio aggiuntivo non è cumulabile con quello attribuito per il possesso dell'attestato di frequenza del corso di cultura Aeronautica;

4) 2 punti ai concorrenti che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

5) 0,10 punti ai concorrenti partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di « Maestro dello sport » rilasciato dal C.O.N.I. dopo un corso triennale;

6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

7) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

8) fino ad un massimo di 2 punti complessivi in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano stati riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare, sempre che non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari.

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica della atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

Art. 7.

Il Ministero provvederà a far sottoporre i concorrenti agli accertamenti dell'idoneità di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare.

Gli aspiranti ai corsi A.U.C. saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare - reparto medico; gli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti fisici per il servizio militare incondizionato nella Aeronautica militare, nonché dell'idoneità generica al volo, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto centro di selezione ad un insieme di prove tendenti ad accertare i requisiti psico-attitudinali per il servizio in qualità di ufficiale di complemento nel Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare con diritto a rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione per quei concorrenti che, una volta raggiunta la sede di convocazione, non si sottoporranno alla visita medica o alle prove di selezione attitudinale.

Il rimborso del biglietto ferroviario sarà effettuato dall'ente aeronautico più vicino al luogo di residenza del candidato dietro consegna del documento di viaggio e del biglietto ferroviario stesso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi, che secondo l'ordine della graduatoria rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificati di carichi pendenti rilasciati dalla procura e dalla pretura.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera *g*) del presente bando dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre circa e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno, tuttavia, ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra, non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento quegli allievi che, per deficienza di qualità militari e per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta dai sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare, che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero

provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovano in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo di essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1983
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 367

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 3000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a . . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare di (o capitaneria di porto) . . abitante a (1) . (provincia di . .) via . n. . . c.a.p. n. . . telefono . ., chiede di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento: Corpo, Arma, ruolo e specialità (2).

All'uopo dichiara sotto la sua responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

di non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

di non aver procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare gli estremi del relativo procedimento con l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente);

di non aver precedenti penali, ovvero: ha avuto i seguenti precedenti penali (indicare le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienze di prove o perché l'imputato non è imputabile);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o istituto o scuola di . . via . . nell'anno (4) .

di non essere stato espulso da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stato prosciolto d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (5)

di trovarsi nella seguente posizione militare (6) .

di non essere stato riformato alla visita medica di leva;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . . .;

di accettare qualunque destinazione gli verrà assegnata dall'Amministrazione per espletare il servizio di ufficiale di complemento di prima nomina.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti (7):

1) . . . . . .
2) . . . . . .
3) . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (8) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e del numero telefonico. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda alla residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'articolo 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domande per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma); ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo e specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(5) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al corso nel Corpo sanitario aeronautico.

(6) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti al prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione. I militari dovranno precisare il comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di inizio del servizio militare.

(7) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti. Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(8) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

AVVERTENZE

Si invitano i candidati ad inviare - in carta semplice - copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi A.U.C. di cui al presente bando presso la scuola Aeronautica militare di Firenze nelle epoche che saranno successivamente comunicate.

ESEMPIO:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA: ANNO	MESE	GIORNO
D'ANTONIO GIAN BATTISTA	61	03	09

COMUNE DI NASCITA	PROV. NASCITA
S VITO DEI NORMANNI	BR

STATO CIVILE	NUM. FIGLI	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
C	0	VICO 4 TRAVERSA 2 PALAZZO C SCALA E

COMUNE DI DOMICILIO		P.D.	D.M.
VILLA ROSA DI TIVOLI	3	RM	RM

C.A.P. DOM.
00019

D'Antonio Gian Battista
FIRMA DEL CANDIDATO

LEGENDA:
ST = STATO CIVILE (**A**= AMMOGLIATO, **C**= CELIBE, **D**= DIVORZIATO, **V**= VEDOVO, **S**= SEPARATO)
NF = NUMERO DEI FIGLI
DM = DISTRETTO MILITARE - (SIGLA AUTOMOBILISTICA) - (ROMA = RM)
PN = PROVINCIA DEL COMUNE DI NASCITA (SIGLA AUTOMOBILISTICA) - (ROMA = RM)
PD = PROVINCIA DEL COMUNE DI DOMICILIO (SIGLA AUTOMOBILISTICA) - (ROMA = RM)

NOTE: IL PRESENTE MODELLO VA COMPILATO A STAMPATELLO (UNA LETTERA O NUMERO PER CASELLA, L'APOSTROFO E LA VIRGOLA OCCUPANO UNA CASELLA) ED ALLEGATO ALLA DOMANDA, TENENDO PRESENTE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI VERRANNO INOLTRATE ALL'INDIRIZZO INDICATO SU QUESTA SCHEDA.

TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

NON SCRIVERE QUI
D-SK
NUMORD 1
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
ANNO
MESE
GIORNO
COMUNE DI NASCITA
PROV. NASCITA
NON SCRIVERE QUI
PDS
ANNO CONC.
N. VOCI
RUOLO
D-SK
NUMORD 2
COGN 2
STATO CIVILE
NUM. FIGLI
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
COMUNE DI DOMICILIO
NON SCRIVERE QUI
D-SK
P.D.
D.M.
CAP. DOM.
NON SCRIVERE QUI
TIT. ST.
A
TIPO DOM.
DOC. MAN.
T.C.
CAT.
FIRMA DEL CANDIDATO

RIEMPIRE E SPEDIRE INSIEME ALLA DOMANDA

(4447)

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri trentuno posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubglica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata di L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione della avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile competerà il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, rideterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310; i medesimi verranno inquadrati nel profilo professionale che verrà attribuito ai coadiutori.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro: LAGORIO

Fac-simile di domanda

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . matricola . . . . arruolato in data . . . . attualmente in servizio presso . . . ., già in nota per il passaggio all'impiego civile . . . . chiedo di partecipare al concorso . . . .

Dichiaro inoltre di non aver maturato i 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di effettivo servizio, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione da parte degli interessati al suddetto concorso e di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

Allego alla presetne domanda l'elenco notizie.

Data, ...

In fede

. . . .
(firma)

(A cura del comando)

Si dichiara che la domanda è stata presentata dall'interessato in data . . . .

Visto: . . . .

Timbro e firma

(4466)

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori della Difesa, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori della difesa posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 199 e dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare ai Corpi di appartenenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata nella quale dovranno dichiarre anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai predetti Corpi; questi dovranno dichiarare, in calce a ciascuna domanda, la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande, immediatamente dopo la loro presentazione, dovranno essere trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio - corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che, a loro volta, rimetteranno, senza indugio, le domande stesse a questa Direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, entro la scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione, per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

I sottufficiali prescelti, che, all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

I sottufficiali che conseguiranno la nomina saranno, di massima, assegnati presso gli enti situati nelle sedi ove prestano già servizio quali militari.

Ove ciò non sia possibile gli stessi verranno destinati presso enti e stabilimenti del nord d'Italia particolarmente carenti di personale civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile competerà il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, rideterminato ai sensi del decreto del Presidnete della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310; i medesimi verranno inquadrati nel profilo professionale che verrà attribuito ai coadiutori.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro: LAGORIO

Fac-simile di domanda

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili
00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . il . matricola . arruolato in data . . attualmente in servizio presso . ., già in nota per il passaggio all'impiego civile . . chiedo di partecipare al concorso

Dichiaro inoltre di non aver maturato i 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di effettivo servizio, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione da parte degli interessati al suddetto concorso e di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

Allego alla presente domanda l'elenco notizie.

Data, .

In fede

(firma)

(A cura del comando)

Si dichiara che la domanda è stata presentata dall'interessato in data .

Visto: . .

Timbro e firma

(4465)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi riservati, per titoli, a posti di operaio specializzato (prima categoria) e di operaio qualificato (secondo categoria) presso le Università degli studi di Bari, Firenze, Genova, Pisa, della Tuscia, Torino, Cagliari, Modena, presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa e presso la Scuola normale superiore di Pisa.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Cagliari, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di ventitre unità sono tutt'ora vacanti due posti di operaio destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482/1968 e che le suddette unità vengono così ripartite:

un posto di operario specializzato di prima categoria per la qualifica di giardiniere;

un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di elettricista;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Bari, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di trentaquattro unità sono tutt'ora vacanti due posti di operaio destinati alle categorie di cui alla citata legge numero 482/1968 e che le suddette unità vengono così ripartite:

un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di pavimentatore a mosaico;

un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di idraulico;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Firenze, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di sessantasei unità sono tutt'ora vacanti dieci posti di operaio destinati alle categorie di cui alla citata legge numero 482/1968 e che le suddette unità vengono così ripartite:

due posti di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di giardiniere e di idraulico;

cinque posti di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di imbianchino (2) elettricista, coltivatore e idraulico;

tre posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di addetto alle pulizie;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Genova, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di quarantatre unità sono tutt'ora vacanti sei posti di operaio destinati alle categorie di cui alla citata legge numero 482/1968 e che le suddette unità vengono così ripartite:

due posti di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di idraulico e di elettricista;

due posti di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di coloratore;

due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di manovale;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Pisa, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di ottantasette unità sono tutt'ora vacanti otto posti di operaio di cui quattro destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482/1968 vengono così ripartiti:

due posti di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di vivaista;

un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di idraulico;

un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di falegname;

Vista la tabella dimostrativa compilata dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di ventuno unità sono tutt'ora vacanti tre posti di operaio destinati alle categorie di cui alla legge n. 482/1968 e che le suddette unità vengono così ripartite:

un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di cameriere;

due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di cameriere;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi della Tuscia, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di venticinque unità sono tutt'ora vacanti quattro posti di operaio destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482/1968 e che le suddette unità vengono così ripartite:

un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di operaio chimico specializzato;

un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di preparatore di laboratorio in genere;

due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di coltivatore e di preparatore di laboratorio in genere;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Torino, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di trentadue unità sono tutt'ora vacanti cinque posti di operaio destinati alle categorie protette di cui alla citata legge n. 482/1968 e che le suddette unità vengono così ripartite:

due posti di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di falegname e di decoratore;

un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di elettricista;

due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di manovale;

Visto il decreto-ministeriale 14 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1982, registro n. 90, foglio n. 297, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 16 settembre 1982, con il quale è stato bandito un concorso a tre posti di operaio specializzato di prima categoria per le qualifiche di idraulico, cuoco ed elettricista presso la Scuola normale superiore di Pisa;

Considerato che non risultano prodotte istanze di partecipazione al predetto concorso per la qualifica di idraulico e che nessuno degli aspiranti a partecipare per la qualifica di elettricista è stato ammesso;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1982, registro n. 78, foglio n. 165, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 16 settembre 1982, con il quale è stato bandito un concorso ad un posto di operaio specializzato di prima categoria presso l'Università di Modena;

Considerato che l'unico candidato ammesso ha rinunciato a partecipare al concorso stesso in data 27 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, previo accertamento della idoneità professionale, riservati alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio e del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e del lavoro, invalidi civili, sordomuti e categorie assimilate), per la copertura di posti di operaio specializzato o qualificato in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria:

1) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di pavimentatore a mosaico presso l'Università di Bari;

2) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di idraulico presso l'Università di Bari;

3) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di giardiniere presso l'Università di Firenze;

4) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di idraulico presso l'Università di Firenze;

5) concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di imbianchino presso l'Università di Firenze;

6) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di elettricista presso l'Università di Firenze;

7) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di coltivatore presso l'Università di Firenze;

8) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio qualificato di secondo categoria per la qualifica di idraulico presso l'Università di Firenze;

9) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di idraulico presso l'Università di Genova;

10) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di elettricista presso l'Università di Genova;

11) concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di coloratore presso l'Università di Genova;

12) concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di vivaista presso l'Università di Pisa;

13) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di idraulico presso l'Università di Pisa;

14) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di cameriere presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa;

15) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di operaio chimico specializzato presso l'Università della Tuscia;

16) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di preparatore di laboratorio in genere presso l'Università della Tuscia;

17) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di falegname presso l'Università di Torino;

18) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di decoratore presso l'Università di Torino;

19) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di elettricista presso l'Università di Torino;

20) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di idraulico presso la Scuola normale superiore di Pisa;

21) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di elettricista presso la Scuola normale superiore di Pisa;

22) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di giardiniere presso l'Università di Cagliari;

23) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di elettricista presso l'Università di Cagliari;

24) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di elettricista presso l'Università di Modena.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/1968 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola elementare;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica e professionale all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale

Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione a ciascun concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il concorso al quale intendono partecipare e la qualifica. Non saranno ritenute valide le domande prive di tali specificazioni. Nel caso vengano indicati più concorsi o più qualifiche nella stessa domanda, verrà preso in considerazione il primo indicato.

b) cognome e nome;

c) data e luogo di nascita;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.

Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in carta da bollo e rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima in carta bollata, i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata.

I titoli non in regola con le vigenti disposizioni fiscali non saranno valutati dalla commissione giudicatrice:

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . punti 2

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, opera universitaria, enti assistenziali ecc.), per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . » 1

B) *Carichi di famiglia.* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico . . . . . . punti 2

per ogni figlio minore a carico maggiore di età purché inabile a qualsiasi lavoro . . . . » 1

per entrambi i genitori a carico . . . . » 2

per un genitore a carico . . . . . . » 1

C) *Titoli di studio.* (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo » . . . . punti 3

con media di otto o con giudizio di « distinto » » 2

con media di sette o con giudizio di « buono » » 1

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative inerenti alla qualifica* (deve essere presentata idonea documentazione):

fino ad un massimo di . . . . . . punti 4

E) *Altri eventuali titoli* (a giudizio della commissione):

fino ad un massimo di . . . . . . punti 1

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i concorsi di accesso alla carriera ausiliaria.

Art. 7.

Prova attitudinale

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, previo superamento di una prova attitudinale da espletare nella sede cui si riferisce il concorso, sulla quale esprimerà il giudizio un comitato presieduto dall'ingegnere dell'ufficio tecnico e composto di due tecnici laureati esperti della materia attinente alla qualifica e del segretario di cui al precedente art. 6, in conformità di quanto disposto dalla legge n. 482, art. 12.

Art. 8.

Titoli di preferenza nella nomina

A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti.

A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge numero 482/1968.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/1968.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai specializzati di prima categoria o qualificati di seconda categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione univer-

sitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, con assegnazione alla sede indicata per ciascun concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1983
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 313

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . (provincia di .) il . e residente in (provincia di .) via . n. c.a.p. . tel. . chiede di essere ammesso al concorso riservato a . . posti di operaio . . presso . . per la qualifica di .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) Di essere cittadino italiano;

B) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

C) Di non aver riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) Di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

E) Per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . .;

F) Di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . (3);

G) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/1968.

2) . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, .

Firma . (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .

Visto si autentica per la firma del sig. .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti;

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4088)

Concorsi riservati, per titoli, a posti di operaio comune (terza categoria) presso le Università degli studi di Firenze, Pisa, della Tuscia, Torino, Salerno, Genova, Cassino e presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 15 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763;
Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Cassino, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di dieci unità è tutt'ora vacante un posto di operaio comune di 3ª categoria destinato alle categorie di cui alla citata legge n. 482/68 per la qualifica di aiuto elettricista;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Firenze, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di sessantasei unità sono tutt'ora vacanti dieci posti di operaio destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482/68 e che le suddette unità vengono così ripartite:

due posti di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di giardiniere e di idraulico;

cinque posti di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di imbianchino (due), elettricista, coltivatore e idraulico;

tre posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di addetto alle pulizie;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Genova, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di quarantatre unità sono tutt'ora vacanti sei posti di operaio destinati alle categorie di cui alla citata legge numero 482/1968 e che le suddette unità vengono così ripartite:

due posti di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di idraulico e di elettricista;

due posti di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di coloratore;

due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di manovale;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Pisa, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di ottantasette unità sono tutt'ora vacanti otto posti di operaio di cui quattro destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482/68 che vengono così ripartiti:

due posti di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di vivaista;

un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di idraulico;

un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di falegname;

Vista la tabella dimostrativa compilata dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di ventuno unità sono tutt'ora vacanti tre posti di operaio destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482/68 e che le suddette unità vengono così ripartite:

un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di cameriere;

due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di cameriere;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Salerno, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di tredici unità è tutt'ora vacante un posto di operaio comune di terza categoria destinato alle categorie di cui alla citata legge n. 482/68 per la qualifica di manovale;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi della Tuscia, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di venticinque unità sono tutt'ora vacanti quattro

posti di operaio destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482/1968 e che le suddette unità vengono così ripartite:

un posto di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di operaio chimico specializzato;

un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di preparatore di laboratorio in genere;

due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di coltivatore e di preparatore di laboratorio in genere;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Torino, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di trentadue unità sono tutt'ora vacanti cinque posti di operaio destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482/68 e che le suddette unità vengono così ripartite:

due posti di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di falegname e di decoratore;

un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di elettricista;

due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di manovale;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1982, registro n. 78, foglio n. 166, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 16 settembre 1982, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli, ad un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di manovale presso l'Università di Modena;

Considerato che nessuno degli aspiranti a partecipare al concorso ad un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di manovale presso l'Università di Modena è stato ammesso;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli, riservati alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio o del lavoro, invalidi civili, sordomuti e categorie assimilate), per la copertura di posti di operaio comune di terza categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria:

1) concorso riservato, per titoli, a tre posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di addetto alle pulizie presso l'Università di Firenze;

2) concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di manovale presso l'Università di Pisa;

3) concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di cameriere presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa;

4) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di manovale presso l'Università di Salerno;

5) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di coltivatore presso l'Università della Tuscia;

6) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di preparatore di laboratorio in genere presso l'Università della Tuscia;

7) concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di manovale presso l'Università di Torino;

8) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di manovale presso l'Università di Modena;

9) concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di manovale presso l'Università di Genova;

10) concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio comune di terza categoria per la qualifica di aiuto elettricista presso l'Università di Cassino.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza ad una delle categorie riservate previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola elementare;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica e professionale all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A*) del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione a ciascun concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il concorso al quale intendono partecipare e la qualifica di mestiere. Non saranno ritenute valide le domande prive di tali specificazioni. Nel caso vengano indicati più concorsi o più qualifiche nella stessa domanda, verrà preso in considerazione il primo indicato;

b) cognome e nome;

c) data e luogo di nascita;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in carta da bollo e rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima in carta bollata, i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata.

I titoli non in regola con le vigenti disposizioni fiscali non saranno valutati dalla commissione giudicatrice:

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio presso amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . . . punti 2

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camera di commercio, opera universitaria, enti assistenziali e previdenziali ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . » 1

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico . . . . punti 2

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro . . » 1

per entrambi i genitori a carico . . . . . » 2

per un genitore a carico . . . . » 1

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo» . . . . punti 3

con media di otto o con giudizio di «distinto» » 2

con media di sette o con giudizio di «buono» » 1

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative inerenti alla qualifica* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale):

fino ad un massimo di . . . . . . punti 4

E) *Altri eventuali titoli* (a giudizio della commissione):

fino ad un massimo di . . . . . . punti 1

Art. 6.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i concorsi di accesso alla carriera ausiliaria.

Art. 7.
Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai comuni in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, con assegnazione alla sede indicata per ciascun concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1983
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 314

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . c.a.p. . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a . . . . posti di operaio . . . . presso . . . . . . per la qualifica di . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) Di essere cittadino italiano;

B) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di . . . . . (1);

C) Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) Di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

E) Per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . . . . ;

F) Di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . . (3);

G) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione;

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) (segue elenco dei titoli di valutazione . . . .).

Data, ...

Firma . . . . . (4)

(Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .).

Visto, si autentica per la firma del sig. . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4089)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di scienze dei materiali e della terra (già istituto di geologia applicata) . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, piazza Roma n. 22, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prima prova: 17 ottobre 1983, ore 9;

seconda prova: 18 ottobre 1983, ore 9,

presso il dipartimento di scienze dei materiali e della terra, facoltà di ingegneria, via della Montagnola, 30, Ancona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di scienze dei materiali e della terra (già istituto di geologia applicata) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(4505)

Integrazione del bando del concorso a posti di bidello presso l'Università di Firenze

Ad integrazione dell'avviso di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 174 del 27 giugno 1983 relativo a posti di bidello (seconda qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Firenze, si comunica che i posti messi a concorso sono cinquantuno.

(4506)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Ragusa;

Visto il decreto ministeriale in data 24 ottobre 1980 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Ragusa, nell'ordine appresso indicato:

1) D'Angelo Domenico . . . . punti 86,104 su 132
2) Patriarca Emilio . . . . . . » 82,933 »
3) Pecora Vito . . . . » 81,766 »
4) Lauria Rocco . . . . » 81,498 »
5) Visone Aniello . . . . . . » 81,345 »
6) Nasello Carmelo . . . . . . » 79,398 »
7) La Rocca Pietro . . . . . . » 79,186 »
8) Melandri Eligio . . . . . . » 78,828 »
9) Strano Giuseppe . . . . . . » 78,526 »
10) Scuto Giuseppe . . . . . . » 78,222 »
11) Ciccone Saverio . . . . . . » 77,563 »
12) Zagordo Cosimo . . . . . . » 76,778 »
13) Serraglio Giovanni . . . . . » 76,649 »
14) Mita Antonio . . . . » 76,577 »
15) Marcucci Pasquale . . . . . » 76,220 »
16) Gianfranchi Ruggero Cleto . . . » 76,104 »
17) Federici Glauco . . . . . . » 75,627 »
18) Pace Antonino . . . . . . » 75,500 »
19) Silvestri Boris . . . . . . » 74,952 »
20) Chindamo Giuseppe . . . . . » 74,797 »
21) Gotelli Giorgio . . . . . . » 74,748 »
22) Pesente Elio . . . . » 73,976 »
23) Di Caprio Salvatore . . . . . » 73,866 »
24) Di Martino Antonino . . . . . » 73,520 »
25) Onofri Ermanno . . . . . . » 73,382 »
26) Rizzo Guido . . . . » 73,309 »
27) Paoluzi Remo . . . . » 73,219 »
28) Lucchini Lino . . . . . . » 73,080 »
29) Aprile Pietro Maria . . . . . » 72,527 »
30) Iaculli Giuseppe . . . . . . » 72,340 »
31) Muriana Giuseppe . . . . . . » 72,072 »
32) Domina Mariano . . . . . . » 71,986 »
33) Nardelli Antonio . . . . . . » 71,459 »
34) Fisicaro Antonino . . . . . . » 71,390 »
35) Faillace Peppino . . . . . . » 70,926 »
36) Pisauro Donato Eligio . . . . » 70,497 »
37) Barbero Angelo . . . . . . » 70,450 »
38) Scorza Saverio . . . . . . » 70,446 »
39) Campagnari Gustavo . . . . . » 69,897 »
40) Lentini Graziano Carlantonio . . . » 69,777 »
41) Gligliotti Giovanni . . . . . . » 69,722 »
42) Rampelli Vincenzo . . . . . . » 69,316 »
43) Caleffi Esterino . . . . . . » 69,221 »
44) Magoni Beniamino . . . . . » 68,599 »
45) Famiglietti Mario . . . . . . » 68,366 »

46) Castellaneta Nicola	punti 68,234	su 132
47) Mingolla Aldo	» 68,083	»
48) Ladogana Raffaele	» 67,782	»
49) Carlomagno Michele	» 67,732	»
50) De Felice Renato	» 66,814	»
51) Zarcone Vincenzo	» 66,395	»
52) Marinelli Gaspero	» 66,240	»
53) Di Massa Pelino	» 65,796	»
54) Di Domenica Vittorio	» 65,388	»
55) Calasso Mario	» 65,304	»
56) Contini Graziano	» 64,457	»
57) Liotta Calogero	» 64,199	»
58) Salvatore Fausto	» 63,702	»
59) Trabucco Alberto	» 63,602	»
60) Loiodice Michele	» 63,340	»
61) Costardi Felice	» 63,149	»
62) Priolo Vincenzo	» 62,963	»
63) Fabbro Raffaello	» 62,050	»
64) Licata Giovanni	» 60,766	»
65) Florenzano Mario	» 59,849	»
66) Calabrò Nicola	» 59,632	»
67) La Candia Michele	» 54,600	»
68) Bonetto Leo	» 54 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

(4331)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Annullamento di concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche

Il medico provinciale di Taranto annulla il proprio precedente decreto 2 febbraio 1982, n. 1686, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione in provincia di Taranto, ratificato dal commissario di Governo nella seduta del 10 febbraio 1982 e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto n. 18 del 5 marzo 1982.

(4535)

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Taranto, sia urbane che rurali, qui di seguito elencate:

Comune di Taranto:

sede n. 59 - Talsano - urbana - nuova istituzione;
sede n. 61 - urbana - nuova istituzione;
sede n. 9 - urbana - vacante;
sede n. 3 - urbana - vacante gestione provvisoria;
sede n. 8 - urbana - gestione provvisoria.

Comune di Grottaglie:

sede n. 6 - urbana - nuova istituzione;
sede n. 7 - urbana - nuova istituzione;
sede n. 5 - urbana - gestione provvisoria.

Comune di Palagiano:

sede n. 3 - rurale - vacante gestione provvisoria.

Comune di Martina Franca:

sede n. 11 - rurale - nuova istituzione.

Comune di S. Marzano:

sede n. 2 - urbana - nuova istituzione.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale e in conformità al modello allegato, dovrà pervenire, unitamente ai documenti e titoli ad essa allegati, all'ufficio del medico provinciale di Taranto, via De Cesare n. 102, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto avvenuta il 28 giugno 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Taranto, via De Cesare n. 102.

(4536)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 31, IN LOVERE

Concorso ad un posto di veterinario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Lovere (Bergamo).

(297/S)

FONDAZIONE «CLINICA DEL LAVORO» DI PAVIA

Concorso ad un posto di primario presso il servizio di fisiopatologia respiratoria del centro medico di Montescano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario presso il servizio di fisiopatologia respiratoria del centro medico di Montescano (Pavia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavia.

(296/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 202 del 25 luglio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

S.P.Q.R. - Azienda delle tranvie ed autobus del comune di Roma: **Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici, per titoli e colloquio, a sei posti di capo servizio di seconda classe (amministrativi) ed a sei posti di capo servizio di seconda classe (tecnici).**

ENEA: Assunzione a diciassette posti di archivisti-dattilografi appartenenti alle categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, **n. 482.**

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1983, n. **38.**

Modifiche ed integrazioni agli articoli 7 e 8 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, relativi al consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, nonchè l'art. 8 della medesima legge, sono sostituiti dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dal presidente;

b) da tre membri, nominati dalla giunta regionale su proposta del presidente della giunta medesima fra persone esperte nelle discipline economiche o forestali;

c) da due rappresentanti designati dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (U.N.C.E.M.);

d) da un rappresentante designato dall'Unione province italiane regionale (U.P.I.);

e) da un rappresentante degli imprenditori agricoli e da uno degli utilizzatori del legno a scopo industriale designati dalle rispettive organizzazioni professionali o imprenditoriali più rappresentative;

Il consiglio di amministrazione elegge un vicepresidente fra i componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) anzidette.

Partecipano di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione:

a) il direttore dell'azienda delle foreste del Friuli-Venezia Giulia;

b) il direttore regionale delle foreste o un suo delegato;

c) il ragioniere generale della Regione o un suo delegato;

d) un rappresentante del personale in servizio presso la azienda delle foreste del Friuli-Venezia Giulia, eletto dai dipendenti.

Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, tra persone che siano particolarmente esperte nelle discipline giuridico-amministrative o economiche.

I componenti di cui al primo comma durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nell'incarico ».

Art. 2.

Ai componenti il consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste del Friuli-Venezia Giulia, dall'entrata in vigore della presente legge, si estendono le disposizioni riguardanti le indennità di carica e di presenza di cui alla legge regionale 7 maggio 1982, n. 35.

Art. 3.

Fino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del presidente della giunta regionale costitutivo del consiglio di amministrazione e di nomina del presidente, rimane in carica il consiglio come personalmente composto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 maggio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1983, n. **39.**

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni - Integrazione alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, concernente « Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, beneficieranno, su richiesta, delle contribuzioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 — sostituito con l'art. 4 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22 — è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

La predetta spesa fa carico al cap. 5201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 — istituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 15, con decreto dell'assessore alle finanze n. 12/Rag., di data 4 marzo 1983 — il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 60 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte come segue:

per quanto riguarda la competenza, mediante storno di pari importo dal cap. 1954 del precitato stato di previsione;

per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 - « Fondo riserva di cassa » del medesimo stato di previsione.

Art. 3.

Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato nell'esercizio 1980 con l'art. 24 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, viene ridotto di lire 200 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 5-*ter* della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 — aggiunto con l'art. 4 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, e sostituito con l'art. 6 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 71 — è autorizzato nell'esercizio finanziario 1983 un limite d'impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al cap. 5206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento in termini di competenza viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.

Al predetto onere di lire 900 milioni si provvede come segue: per lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 12 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) e per lire 600 milioni — in relazione a quanto disposto dal precedente art. 3 — mediante storno di pari importo dal cap. 8375 del precitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato cap. 5206 viene altresì iscritto l'ulteriore stanziamento in termini di cassa di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 5.

Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche nel periodo che va dal 31 luglio 1982 alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, ad eccezione di quelli rurali, destinati ad uso abitativo o ad attività produttive nonchè per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche, applicando le procedure e le modalità previste nella legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.

Art. 6.

Gli oneri previsti dall'art. 25 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dal precedente art. 5 fanno carico, con riguardo ai rispettivi settori di intervento, ai capitoli 8393, 7867, 8113 e 8634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 maggio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1983, n. 40.
Interventi regionali in materia di opere idrauliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità generali

La Regione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale e della programmazione economica regionale, provvede a realizzare interventi in materia di opere idrauliche di competenza regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, con la predisposizione di programmi annuali delle opere relative.

Rimane fermo quanto disposto dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di sistemazioni idraulico-forestali, e dalla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 in materia di opere di difesa delle acque.

Art. 2.
Tipologia degli interventi

Gli interventi di cui al primo comma del precedente art. 1 hanno lo scopo di assicurare il buon regime idraulico dei corsi d'acqua, ivi compresi i canali lagunari, e di prevenire le esondazioni.

Essi in particolare riguardano:

sitemazione degli alvei, delle ripe, delle sponde e delle arginature;

manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua.

Art. 3.
Programmazione

I programmi annuali di cui al primo comma del precedente art. 1 sono approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici, d'intesa con l'assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo per la montagna per gli interventi nei bacini montani, e d'intesa con l'assessore regionale all'agricoltura per gli interventi nei comprensori di bonifica.

Ai fini di un coordinamento degli interventi regionali in materia di opere idrauliche, analoga intesa con l'assessore regionale ai lavori pubblici dovrà essere assicurata dall'assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo per la montagna, e dall'assessore regionale all'agricoltura per l'attuazione degli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 4.
Attuazione degli interventi

Gli interventi previsti dall'art. 2 della presente legge sono a totale carico della Regione, che provvede alla loro realizzazione direttamente o attraverso la concessione ai consorzi di bonifica e ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana, a consorzi idraulici, ed anche ad enti locali e loro consorzi.

I lavori concernenti opere realizzate direttamente dalla Regione, sono eseguiti, di norma, a cura delle direzioni provinciali dei lavori pubblici.

Il direttore regionale dei lavori pubblici può, per casi o esigenze particolari, disporre che anche gli interventi di cui sopra vengano eseguiti dal competente servizio tecnico della direzione regionale dei lavori pubblici, che esercita in tal caso anche ogni funzione già di competenza di altri uffici.

Per la progettazione, direzione e collaudo delle opere idrauliche eseguite direttamente dalla Regione si applicano le norme di cui al cap. V della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Art. 5.
Disposizioni finanziarie

Gli oneri previsti dall'art. 2 della presente legge fanno carico al cap. 8223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, già compreso nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione viene così modificata: « Spese per la realizzazione di interventi in materia di opere idrauliche di competenza regionale ».

Per le finalità previste dal medesimo art. 2 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di L. 3.954.500.000 per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria IX - il cap. 8225 con la denominazione: « Spese per la realizzazione di interventi in materia di opere idrauliche di competenza regionale (fondi statali) » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 3.954.500.000 per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di L. 3.954.500.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 (rubrica n. 9 - partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi degli articoli

7, secondo comma e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 18/RAG. datato 23 marzo 1983.

Sul precitato cap. 8225 viene altresì iscritto, lo stanziamento in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo di riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 maggio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1983, n. **41**.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consiglieri regionali, entro tre mesi dalla proclamazione, sono tenuti a presentare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all'art. 2, punti 1), 2) e 3) della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente comma, i consiglieri regionali sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Gli stessi consiglieri sono tenuti, altresì, a presentare nei termini previsti le variazioni delle rispettive situazioni patrimoniali, ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441.

Art. 2.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale è competente a ricevere gli adempimenti dei consiglieri regionali di cui al precedente art. 1 della presente legge.

L'anzidetto ufficio, altresì, predispone lo schema di modulo sul quale dovranno essere effettuate le dichiarazioni patrimoniali qui considerate.

Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'ufficio di presidenza predetto, il quale provvede — altresì — in ordine alla pubblicazione delle medesime nel Bollettino ufficiale della Regione, secondo le modalità previste dall'art. 9 della più volte citata legge 5 luglio 1982, n. 441.

Art. 3.

In caso di inadempienza degli obblighi imposti dal precedente articolo, esperita la procedura di cui all'art. 7, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, il presidente del consiglio regionale dà notizia all'assemblea dell'inosservanza della diffida ivi prevista salve, in ogni caso, le sanzioni disciplinari eventualmente disposte nell'ambito della potestà regolarmente.

Art. 4.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del consiglio regionale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all'art. 1.

A tal fine, il Bollettino ufficiale della Regione, nel quale sono pubblicate le dichiarazioni suindicate, è reso disponibile per la consultazione da parte dei soggetti predetti.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del consiglio regionale hanno, altresì, diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal presidente del consiglio regionale, le dichiarazioni, previste dal terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 maggio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1983, n. **42**.

Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 24 giugno 1980, n. 19 e 23 giugno 1980, n. 14, concernenti rispettivamente « Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle unità sanitarie locali » e « Istituzione delle unità locali dei servizi sanitario e socio-assistenziali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1980, N. 19

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, sono sostituiti dal seguente:

« Nel bilancio pluriennale le entrate e le spese sono ripartite secondo lo schema di classificazione adottato per il bilancio annuale di previsione ai sensi dei successivi articoli 23 e 25 ».

Nell'ultimo comma del medesimo articolo le parole « di investimento » sono sostituite dalle parole « in conto capitale ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, è soppresso.

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 13 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, le parole « Gli atti » sono sostituite dalle parole « I programmi ».

Il secondo comma è soppresso.

Art. 4.

L'art. 23 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Le entrate dell'unità sanitaria locale sono ripartite nei seguenti titoli:

Tit. 1° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti.
Tit. 2° - Entrate varie.
Tit. 3° - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.
Tit. 4° - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.
Tit. 5° - Entrate per partite di giro.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura economica ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Le categorie economiche di cui al comma precedente, distinte per titoli, sono le seguenti:

Titolo I

Cat. 1ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti della regione di appartenenza
Cat. 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dei comuni
Cat. 3ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato

Titolo II

Cat. 1ª - Proventi per servizi resi
Cat. 2ª - Altre entrate
Cat. 3ª - Concorsi, rimborsi e recuperi
Cat. 4ª - Poste correttive e compensative delle spese

Titolo III

Cat. 1ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto o costruzione di immobili
Cat. 2ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie
Cat. 3ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili
Cat. 4ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria degli immobili
Cat. 5ª Quota del fondo sanitario nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili

Titolo IV

Cat. 1ª - Anticipazioni del tesoriere
Cat. 2ª - Altre eventuali accensioni di prestiti

Titolo V

Cat. 1ª - Ritenute, depositi cauzionali, anticipazioni fondi servizio economato ed altre entrate per conto terzi.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli ».

Art. 5.

L'art. 24 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso.

Art. 6.

L'art. 25 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:

« Le spese dell'unità sanitaria locale sono ripartite nei seguenti titoli:

Tit. 1° - Spese correnti
Tit. 2° - Spese in conto capitale
Tit. 3° - Spese per rimborso di prestiti
Tit. 4° - Spese per partite di giro

Nell'ambito di ciascun titolo, le spese sono ripartite in categorie secondo l'analisi economica ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Le categorie economiche di cui al comma precedente, distinte per titoli, sono le seguenti:

Titolo I

Cat. 1ª - Organi istituzionali
Cat. 2ª - Personale dipendente
Cat. 3ª - Acquisto di beni e servizi
Cat. 4ª - Trasferimenti correnti
Cat. 5ª - Interessi passivi
Cat. 6ª - Poste correttive e compensative delle entrate
Cat. 7ª - Somme non attribuibili

Titolo II

Cat. 1ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto o alla costruzione di immobili
Cat. 2ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie
Cat. 3ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili
Cat. 4ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria di immobili
Cat. 5ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni immobili

Titolo III

Cat. 1ª Rimborso di anticipazione di tesoreria
Cat. 2ª - Rimborso di altri eventuali prestiti

Titolo IV

Cat. 1ª - Versamento, ritenute, depositi cauzionali, anticipazioni fondi servizio economato ed altre spese per conto terzi.

Le spese correnti sono classificate per funzioni in conformità all'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve essere contraddistinto da un numero di codice meccanografico a tre cifre secondo le modalità indicate nell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Sui mandati di pagamento tale codice sarà completato con l'aggiunta di altre tre cifre relative al codice della funzione quale risulta dall'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Anche per le reversali di incasso è obbligatoria l'aggiunta del codice di funzione con riferimento alla spesa cui l'entrata può essere correlata. Qualora non possa farsi riferimento ad una specifica funzione, le ultime tre cifre assumeranno valore 000 ».

Art. 7.

L'art. 26 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:

« Art. 26 - *Specificazione delle entrate e delle spese.* — I capitoli di entrata e di spesa, costituenti l'unità fondamentale del bilancio, possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico e possono altresì essere suddivisi in articoli ai fini di una più completa analisi dell'oggetto di entrata o di spesa.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve indicare:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno in cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

Tra le entrate di cui al precedente punto n. 3) è iscritto l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

I capitoli non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o voci economiche di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

I capitoli di spesa devono indicare chiaramente gli oggetti e le finalità delle spese, operando le distinzioni fra spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate ».

Art. 8.

L'art. 27 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:

« Il bilancio di previsione deve contenere, sia in termini di competenza che di cassa, un quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per categorie e per titoli, nonché un riepilogo delle spese secondo la classificazione economico-funzionale da realizzarsi, rispettivamente in conformità degli allegati *F* e *G* al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595 ».

Art. 9.

Nel primo comma dell'art. 31 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppresse le parole « della stessa sezione o da una sezione all'altra ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli storni di fondi previsti dal presente articolo, fermo restando l'equilibrio di cui al precedente art. 16, sono disposti con deliberazione del comitato di gestione da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale nella prima riunione successiva ».

Art. 10.

Nel primo comma dell'art. 32 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppressi i punti 2) e 4).

Art. 11.

L'art. 33 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:

« Le variazioni di bilancio comportanti l'iscrizione di nuove o maggiori entrate e delle spese correlative sono deliberate dall'assemblea generale su proposta del comitato di gestione, fermo restando l'equilibrio di cui all'art. 16.

Le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in relazione a nuove o maggiori assegnazioni dello Stato o della Regione vincolate a scopi specifici devono essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno ».

Art. 12.

Al settimo comma dell'art. 42, dopo le parole « nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore » vengono aggiunte le seguenti parole: « e comunque non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione ».

E' soppresso il nono comma dello stesso art. 42.

Art. 13.

Il secondo comma dell'art. 48 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:

« Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'unità sanitaria locale a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, quando previsto, dall'organo di controllo, sempreché la relativa delibera venga assunta entro il termine dell'esercizio ».

Art. 14.

L'art. 52 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso.

Art. 15.

Nel primo comma dell'art. 55 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole « a novanta giorni » sono sostituite dalle parole « entro novanta giorni ».

Nel quinto comma del medesimo art. 55, dopo le parole « solo per le minute spese di economato » vengono aggiunte le parole « e per i servizi di economato ».

Art. 16.

Nel secondo comma dell'art. 60 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, la disposizione inserita alla lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) commutazione in assegno circolare, non trasferibile, dell'Istituto tesoriere a favore del creditore da spedire al richiedente con spese a suo carico mediante piego postale ordinario se d'importo non superiore a L. 100.000 ed in piego raccomandato con avviso di ricevimento se d'importo superiore »;

Dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il presidente del comitato di gestione può, nell'interesse del servizio, ordinare che la commutazione di cui alla lettera *b*) del precedente comma sia disposta d'ufficio con spesa a carico dell'unità sanitaria locale ».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 17.

Nel secondo comma dell'art. 62 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppresse le parole « la firma sui titoli di pagamento, nonché sugli adempimenti di cui al successivo art. 139, deve essere sempre congiunta tra un membro dell'ufficio di direzione ed il responsabile di singola unità operativa o di centri di costo ».

Art. 18.

Nell'art. 67 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 il settimo comma è soppresso e l'ultimo comma è inserto dopo il quarto.

Art. 19.

All'art. 72 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso l'inciso « da parte dei competenti uffici dei comuni associati interessati ».

Art. 20.

Il terzo comma dell'art. 76 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:

« I rendiconti delle casse economali sono sottoposti, tramite il servizio che svolge le attività tecnico-economali e di approvvigionamento, al riscontro contabile del servizio bilancio e ragioneria ed approvazione del comitato di gestione ».

Art. 21.

Nell'ultimo comma dell'art. 77 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 la parola « 6a » è sostituita dalla parola « 3a ».

Art. 22.

L'art. 81 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:

« *Classificazione dei beni.* — Agli effetti della presente legge i beni mobili ed immobili di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione all'unità sanitaria locale competente per territorio in base all'ubicazione dei beni, sono classificati in:

a) beni destinati alla erogazione di servizi sanitari;

b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali ».

Art. 23.

Dopo l'art. 81 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 viene inserito il seguente articolo:

« Art. 81-*bis* - *Patrimonio destinato all'unità sanitaria locale per il servizio sanitario.* — Formano oggetto dello stato descrittivo del patrimonio di cui al successivo art. 137 della presente legge, assegnato all'unità sanitaria locale per i fini sanitari, i seguenti beni:

1) beni immobili:

a) edifici e loro pertinenze

b) impianti

2) beni mobili:

a) macchine d'ufficio e mobilio

b) automezzi

c) strumentario

d) attrezzatura tecnico-sanitaria compresa quella diagnostica

e) attrezzatura tecnico-economale

f) attrezzature tecniche per manutenzione

g) fondi pubblici e privati

h) altri beni mobili, comprese le opere d'arte, ammortizzabili ai sensi dell'art. 68, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

La gestione dei beni di cui al precedente comma è di competenza del servizio che svolge le funzioni tecnico-economali e di approvvigionamento ».

Art. 24.

L'art. 82 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:

« *Assunzione in carico dei beni immobili destinati alle unità sanitarie locali.* — I beni immobili di cui alla lettera *a*) del precedente art. 81, nonché quelli di nuova acquisizione, anch'essi imputati al patrimonio comunale, sono assunti in carico in apposite sezioni dell'inventario dei comuni nel cui territorio sono ubicati, da tenersi a cura delle unità sanitare locali cui sono destinati.

L'inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;

b) la denominazione, l'ubicazione, l'uso specifico cui i beni sono destinati;

c) le risultanze dei registri immobiliari e i dati catastali;

d) la servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

f) gli agenti consegnatari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beni mobili registrati ».

Art. 25.

L'art. 83 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:

« *Assunzione in carico dei beni mobili destinati alle unità sanitarie locali.* — I beni mobili di cui alla lettera *a*) del precedente art. 81, nonché quelli di nuova acquisizione, anch'essi imputati al patrimonio comunale, sono assunti in carico in apposite sezioni dell'inventario dei comuni in cui sono collocati, da tenersi a cura delle unità sanitarie locali cui sono destinati.

L'inventario dei beni mobili delle unità sanitarie locali deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;

b) la denominazione e la destinazione di ogni singolo bene secondo la natura e la specie;

c) la quantità o il numero per ciascuna specie;

d) l'indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;

e) la classificazione in « nuovo », « usato », « fuori uso »;

f) il valore, da determinare come segue:

per i beni di cui alle lettere *a*), *b*), c), *d*), *e*), *f*) ed *i*) del punto 2) del successivo art. 137-*bis*, in base al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa;

per i fondi pubblici e privati, in base al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore;

non si procede a valutazione del materiale bibliografico.

Dall'obbligo della registrazione nell'inventario dei beni mobili sono esclusi gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altro materiale di consumo per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 116, lettera *e*) ».

Art. 26.

Dopo l'art. 83 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 vengono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 83-*bis* - *Amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni destinati alle unità sanitarie locali.* — La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 81 spetta alle unità sanitarie locali a cui i beni sono destinati.

L'amministrazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 81, spetta ai comuni ove i beni sono collocati ».

« Art. 83-*ter* - *Svincolo di destinazione.* — I beni trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, anche essi imputati al patrimonio comunale, possono essere svincolati dalla destinazione alle unità sanitarie locali soltanto agli effetti del reimpiego, alienazione o trasformazione di essi, con l'osservanza di quanto stabilito all'art. 28, settimo e ottavo comma, della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15.

In caso di svincolo agli effetti della alienazione del bene, il comune può disporre il mantenimento del bene stesso nel proprio patrimonio, salva la regolamentazione finanziaria dell'operazione con l'unità sanitaria locale, la quale rinuncia conseguentemente all'alienazione, sempre che la regolamentazione medesima non sia più sfavorevole all'unità sanitaria locale del ricorso alla alienazione.

Parimenti, l'unità sanitaria locale rinuncia all'alienazione a terzi, ove pervenga richiesta di acquisizone da parte degl altri comuni ricompresi nella stessa associazione intercomunale o comunità montana, della provincia, della Regione. A tali effetti l'unità sanitaria locale medesima fa pervenire a detti enti lettera di manifestazione dell'intento ad alienare. Resta ferma la condizione di cui al comma precedente, per quanto attiene alla regolamentazione finanziaria dell'operazione ».

Art. 27.

Nel secondo comma dell'art. 86 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso alla lettera *a*) l'inciso successivo alla parola « economo ».

Art. 28.

E' soppresso il secondo comma dell'art. 96 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.

Art. 29.

Nel terzo comma dell'art. 99 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole « la gara è dichiarata deserta » sono sostituite dalle parole « la gara può essere dichiarata deserta ».

Art. 30.

Nel primo comma dell'art. 102 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 il punto 1) è sostituito dal seguente:

« 1) quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte ».

Nello stesso primo comma il punto 9) è sostituito dal seguente:

« 9) quando trattasi di contratti di importo non superiore a quello annualmente stabilito con decreto del presidente della giunta regionale, con l'esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi. In tali casi le opere, le forniture ed i lavori di eguale natura devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni e, qualora si tratti di spesa continuativa, l'ammontare del contratto è dato dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso ».

Nel secondo comma sono soppresse le seguenti parole:

« e siano pervenute non meno di due offerte nei casi previsti dai precedenti punti 1) e 5) e non meno di tre offerte nel caso previsto al punto 9) ».

Art. 31.

Il primo comma dell'art. 104 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:

« Tutti gli atti per i quali la legge prescrive la pubblicità della forma sono ricevuti in forma pubblica amministrativa del responsabile del servizio affari generali ».

Art. 32.

Nel quarto comma dell'art 110 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso l'inciso « sentita la competente commissione consiliare ».

Art. 33.

L'ultimo comma dell'art. 112 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:

« Quando si tratta di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a quello annualmente stabilito con decreto del presidente della giunta regionale e di immediato impiego può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma ».

Art. 34.

All'art. 113 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« *l*) acquisto di generi alimentari;

m) acquisto di prodotti farmaceutici ed altro materiale sanitario ».

Art. 35.

Nel primo comma dell'art. 115 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 alla lettera *e*) sono aggiunte le parole « del tesoriere » e la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) i giornali delle casse economali ».

Art. 36.

Nel primo comma dell'art. 116 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono inserite alla lettera *e*), dopo la locuzione « specie di » le parole « materiale bibliografico ».

Art. 37.

E' soppresso il secondo comma dell'art. 121 della legge regionale 24 giugno 1980, n 19.

Art. 38.

Nell'art. 125 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 l'inciso che precede la lettera *a*) è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori ed i responsabili dell'ufficio di direzione rispondono in proprio ed in solido, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dei danni derivanti alla unità sanitaria locale quando: ».

Art. 39.

Nell'art. 126 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 l'inciso che precede il punto 1) è sostituito dal seguente:

« Il titolare del servizio bilancio e ragioneria risponde in proprio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dei danni derivanti all'unità sanitaria locale quando: ».

Art. 40.

Nel primo comma dell'art. 127 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 l'inciso che precede le parole « diano corso » è sostituito dal seguente:

« I dipendenti sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dei danni derivanti all'unità sanitaria locale quando: ».

Art. 41.

E' soppresso il secondo comma dell'art. 129 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.

Art. 42.

Il titolo dell'art. 131 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal titolo « Responsabilità per altri danni ».

Art. 43.

Nel primo comma dell'art. 137 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 il punto 2) è sostituito dal seguente:

« 2) la dimostrazione dei punti di concordanza fra il conto finanziario e il conto del patrimonio ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per le attrezzature di cui alle lettere *d*) e *f*) dell'art. 81-*bis*, primo comma, punto 2), debbono essere indicati nello stato descrittivo:

a) il servizio al quale sono assegnati;

b) il periodo presunto di utilizzo ».

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1980, N. 14

Art. 44.

Nel primo comma dell'art. 10 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 le lettere *e*) ed *f*) sono sostituite dalle seguenti:

« *e*) approvare piani e programmi di attività che impegnino più esercizi e loro eventuali modifiche ».

« *f*) approvare le convenzioni che impegnino il bilancio per più di un anno solare ».

Capo III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 1981, N. 74 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Art. 45.

Dopo il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 74 è aggiunto il seguente comma:

« Le convenzioni di cui al precedente art. 4 possono essere inviate anche successivamente alla data indicata nel comma precedente, purché pervengano prima dell'adozione della deliberazione della giunta regionale relativa alla ripartizione dei fondi ».

Capo IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 1981, N. 43 - DISCIPLINA ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Art. 46.

Nel secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 le parole « dal direttore regionale dell'igiene e della sanità, in veste di presidente; » sono sostituite dalle parole « dal direttore regionale dell'igiene e della sanità, o, per sua delega, da un funzionario preposto ad un servizio della direzione regionale dell'igiene e della sanità in veste di presidente; ».

Art. 47.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 maggio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. **43.**

Aggiornamento professionale del personale delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stanziamento obbligatorio per l'aggiornamento professionale del personale

Le unità sanitarie locali iscrivono nel bilancio di previsione annuale, quale spesa obbligatoria, uno stanziamento per l'aggiornamento professionale del personale, nella misura contenuta tra i limiti minimo e massimo che la giunta regionale determina entro il 15 settembre dell'anno che precede.

Lo stanziamento è finalizzato all'aggiornamento professionale obbligatorio del personale dipendente di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, del personale convenzionato di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché alle spese di missione, di viaggio e di eventuale iscrizione per coloro che vengono comandati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Nella fissazione dei limiti anzidetti la giunta regionale terrà anche conto degli oneri derivanti dalla applicazione delle modalità previste dall'art. 48, terzo comma, n. 10, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico-scientifico

I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, predispongono periodicamente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

Per la formulazione dei programmi i comitati di gestione si avvarranno della collaborazione del consiglio dei sanitari, della università ove è presente e degli ordini professionali.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla direzione regionale dell'igiene e della sanità con le seguenti indicazioni:

a) obiettivi specifici dell'aggiornamento;

b) servizi, reparti o presidi interessati;

c) numero, ruolo e posizione funzionale dei dipendenti che, in relazione all'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico scientifico;

d) la quota che si intende impegnare per le spese relative al programma in questione nell'ambito dello stanziamento di cui all'art. 1.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della giunta regionale che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Sulla base dell'autorizzazione regionale i comitati di gestione adottano i programmi e i relativi provvedimenti di comando.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 maggio 1983

COMELLI

(3698)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832040)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari* agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.